

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 339

37° anno

29 dicembre 1994

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CE) n. 3256/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 1657/93 relativo alla sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali destinati ad attrezzare le zone franche delle Azzorre e di Madera 1
- ★ Regolamento (CE) n. 3257/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 1602/92 relativo ad una deroga temporanea all'applicazione delle misure antidumping comunitarie all'importazione nelle isole Canarie di determinati prodotti sensibili 8
- ★ Regolamento (CE) n. 3258/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che proroga il regolamento (CE) n. 665/94 relativo all'introduzione di misure tariffarie transitorie in favore della Bulgaria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, della Bielorussia, dell'Estonia, della Georgia, del Kazakistan, del Kirghizistan, della Lettonia, della Lituania, della Moldavia, dell'Uzbekistan, della Russia, del Tagikistan, del Turkmenistan, dell'Ucraina, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, applicabili fino al 31 dicembre 1994, e dirette a tener conto dell'unificazione tedesca 9
- ★ Regolamento (CE) n. 3259/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 2930/86 che definisce le caratteristiche dei pescherecci 11
- ★ Regolamento (CE) n. 3260/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, recante modifica del regolamento (CE) n. 3691/93 che stabilisce, per il 1994, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera norvegese 14
- ★ Regolamento (CE) n. 3261/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, recante modifica del regolamento (CE) n. 3692/93 che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1994, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen 16

Prezzo : 18 ECU

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

★ Regolamento (CE) n. 3262/94 della Commissione, del 20 dicembre 1994, relativo alla fissazione, per la campagna di pesca 1995, dei prezzi di ritiro e di vendita di prodotti della pesca di cui all'allegato I, parti A, D ed E del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio ⁽¹⁾	18
★ Regolamento (CE) n. 3263/94 della Commissione, del 20 dicembre 1994, che fissa, ai fini del calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente, il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nella campagna di pesca 1995 ⁽¹⁾	27
★ Regolamento (CE) n. 3264/94 della Commissione, del 20 dicembre 1994, che fissa, per la campagna 1995 l'ammontare dell'aiuto di riporto per taluni prodotti della pesca ⁽¹⁾	29
★ Regolamento (CE) n. 3265/94 della Commissione, del 20 dicembre 1994, che fissa l'ammontare del premio forfettario per taluni prodotti della pesca durante la campagna 1995 ⁽¹⁾	31
★ Regolamento (CE) n. 3266/94 della Commissione, del 20 dicembre 1994, che fissa i prezzi di riferimento dei prodotti della pesca per la campagna 1995 ⁽¹⁾	32
★ Regolamento (CE) n. 3267/94 della Commissione, del 20 dicembre 1994, recante questa modifica del regolamento (CEE) n. 3900/92 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime comunitario di importazione per le conserve di talune specie di tonno, di palamita e di sardine e che fissa i quantitativi di tali prodotti ammessi all'importazione ⁽¹⁾	41
★ Regolamento (CE) n. 3268/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 1481/86 relativo alla determinazione dei prezzi delle carcasse di agnelli, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di talune altre qualità di carcasse ovine della Comunità, tenuto conto anche dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	42
★ Regolamento (CE) n. 3269/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 3886/92 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti nel settore delle carni bovine per quanto riguarda le misure specifiche di transizione applicabili all'Austria, alla Finlandia e alla Svezia	46
★ Regolamento (CE) n. 3270/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 610/77 relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità	48
Regolamento (CE) n. 3271/94 della Commissione, del 23 dicembre 1994, recante fissazione definitiva dell'aiuto per i foraggi essiccati stabilito in via provvisoria tra il 1° giugno 1994 e il 31 luglio 1994	56
★ Regolamento (CE) n. 3272/94 della Commissione, del 27 dicembre 1994, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata	58
Regolamento (CE) n. 3273/94 della Commissione, del 28 dicembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate	60
Regolamento (CE) n. 3274/94 della Commissione, del 28 dicembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione di carni bovine congelate	65
Regolamento (CE) n. 3275/94 della Commissione, del 28 dicembre 1994, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	69

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

Regolamento (CE) n. 3276/94 della Commissione, del 28 dicembre 1994, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso	73
Regolamento (CE) n. 3277/94 della Commissione, del 28 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 2869/94 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine	74
Regolamento (CE) n. 3278/94 della Commissione, del 28 dicembre 1994, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina	78
Regolamento (CE) n. 3279/94 della Commissione, del 28 dicembre 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	79

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

94/821/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 9 dicembre 1994, sulla regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di collegamento dell'interfaccia delle apparecchiature terminali per la linea affittata digitale ONP non strutturata a 64 Kbit/s** 81

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comitato misto SEE

- ★ **Decisione del Comitato misto SEE, n. 24/94, del 2 dicembre 1994, che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE** 83
- ★ **Decisione del comitato misto SEE n. 25/94, del 2 dicembre 1994, che modifica l'allegato VII (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo SEE** 84
- ★ **Decisione del comitato misto SEE n. 26/94, del 2 dicembre 1994, che modifica l'allegato X (Servizi audiovisivi) dell'accordo SEE** 85
- ★ **Decisione del comitato misto SEE n. 27/94, del 2 dicembre 1994, che modifica l'allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE** 86
- ★ **Decisione del comitato misto SEE n. 28/94, del 2 dicembre 1994, che modifica l'allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE** 87
- ★ **Decisione del comitato misto SEE n. 29/94, del 2 dicembre 1994, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE** 89

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 3011/94 della Commissione, del 12 dicembre 1994, recante applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio in ordine all'importazione di 144 903 tonnellate di frumento tenero di qualità e di 147 345 tonnellate di frumento duro di qualità (GU n. L 320 del 13.12.1994)** 90

Avviso ai lettori svedesi e finlandesi	92
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 3256/94 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 1657/93 relativo alla sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali destinati ad attrezzare le zone franche delle Azzorre e di Madera

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1657/93⁽²⁾ istituisce una sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali destinati ad attrezzare le zone franche delle Azzorre e di Madera;

considerando che le autorità portoghesi hanno chiesto la sospensione dei dazi della TDC per beni strumentali diversi da quelli contemplati dal regolamento (CEE) n. 1657/93; che tale domanda è motivata dall'aumento del numero di imprese che operano nella zona franca di Madera e dalla diversificazione delle attività economiche locali;

considerando che la decisione 91/315/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità di Madera e delle Azzorre (POSEIMA)⁽³⁾, riconosce il ruolo delle zone franche nello sviluppo economico delle

regioni in questione e sottolinea l'opportunità di adottare misure doganali specifiche per favorire lo sviluppo di queste zone franche;

considerando che, in base agli elementi di valutazione forniti dalle autorità portoghesi, risulta che, da quando è entrato in vigore il regolamento (CEE) n. 1657/93, nella zona franca di Madera si stanno sviluppando nuove attività economiche; che occorrono beni strumentali per il mantenimento di queste attività; che pare quindi giustificato far beneficiare questi prodotti della sospensione dei dazi della TDC se importati a Madera e nelle Azzorre e destinati alle zone franche di queste regioni; che pertanto è opportuno modificare l'allegato del regolamento (CEE) n. 1657/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1657/93 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SEEHOFER

⁽¹⁾ Parere reso il 16 dicembre 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 10.

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
18.0300	6804	Mole ed oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfibrare, sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con parti di altre materie
18.0302	7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni
18.0304	7309 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
18.0306	7310 escluso 7310 21 10	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, escluse le scatole per l'imballaggio delle conserve alimentari e delle bevande
18.0308	7311 00	Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio
18.0310	7322	Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio
18.0312	7610	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni
18.0314	7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
18.0316	7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
18.0318	7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti
18.0320	8202	Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare)
18.0322	8203	Lime, raspe, pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette, cesoie per metalli, tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili, a mano
18.0324	8204	Chiavi per dadi a mano (comprese le chiavi dinamometriche); bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
18.0326	8205	Utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) non nominati né compresi altrove; lampade per saldare e simili; morse, sergenti e simili, diversi da quelli che costituiscono accessori o parti di macchine utensili; incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale
18.0328	8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio
18.0330	8208 escluso 8208 40 00	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici, esclusi quelli per macchine agricole, orticole o forestali
18.0332	8209 00	Placchette, bacchette, punte ed oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da carburi metallici sinterizzati o da cermet
18.0334	8210 00	Apparecchi meccanici azionati a mano, di peso uguale o inferiore a 10 kg, utilizzati per preparare, condizionare o servire alimenti, o bevande
18.0336	8303 00	Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni
18.0338	8304 00 00	Classificatori, schedari, scatole per la classificazione, portacopie, astucci, portapenne, portatimbri ed altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili per ufficio della voce 9403
18.0340	8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»
18.0342	8403	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402
18.0344	8404	Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore
18.0346	8405	Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori
18.0348	8406	Turbine a vapore
18.0350	8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla
18.0352	8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)
18.0354	8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408
18.0356	8413	Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi
18.0358	8414	Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti
18.0360	8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente
18.0362	8416	Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili
18.0364	8417	Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritori, non elettrici
18.0366	8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
18.0368	8419	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione
18.0370	8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine
18.0372	8421	Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas
18.0374	8422	Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, incapsulare od etichettare bottiglie, scatole, sacchi; altri contenitori; macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci; macchine ed apparecchi per gassare le bevande
18.0376	8423 escluso 8423 10 10	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia, escluse le bilance per uso casalingo
18.0378	8424 escluso 8424 81 10	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto, esclusi gli apparecchi per annaffiare per l'agricoltura o l'orticoltura
18.0380	8425	Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti
18.0382	8426	Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti « cavaliers » e carrelli-gru
18.0384	8427	Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento
18.0386	8428	Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche)
18.0388	8437	Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi; macchine ed apparecchi per mulini e per la lavorazione dei cereali o dei legumi secchi, escluse le macchine ed apparecchi del tipo per fattoria
18.0390	8438	Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, per la preparazione o la fabbricazione industriale di alimenti o di bevande, diversi dalle macchine e dagli apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali
18.0392	8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone
18.0394	8440	Macchine ed apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli
18.0396	8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo
18.0398	8443	Macchine ed apparecchi per la stampa e loro macchine ausiliarie
18.0400	8444 00	Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali
18.0402	8445	Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili ed altre macchine ed apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati ad essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447
18.0404	8446	Telai per tessitura

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
18.0406	8447	Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti), per tessuti tufted
18.0408	8448	Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio : ratiere, meccanismi Jacquard, rompicalatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio : fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti)
18.0410	8450	Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare
18.0412	8451	Macchine ed apparecchi (diverse dalle macchine della voce 8450) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti
18.0414	8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire
18.0416	8453	Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire
18.0418	8456	Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma
18.0420	8457	Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli
18.0422	8458	Torni che operano con asportazione di metallo
18.0424	8459	Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia esclusi i torni della voce 8458
18.0426	8460	Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli, dei carburi metallici sinterizzati o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461
18.0428	8461	Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo, di carburi metallici sinterizzati o di cermet, non nominate né comprese altrove
18.0430	8462	Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate
18.0432	8463	Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli, dei carburi metallici sinterizzati e dei cermet, che operano senza asportazione di materia
18.0434	8464	Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
18.0436	8465	Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili
	8466	Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465
18.0438	8467	Utensili pneumatici o a motore incorporato, esclusi quelli e motore elettrico, per l'impiego a mano
18.0440	8468	Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale
18.0442	8469	Macchine da scrivere e macchine per l'elaborazione di testi
18.0444	8470	Macchine calcolatrici; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa
18.0446	8471	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove
18.0448	8472	Altre macchine ed apparecchi per ufficio (per esempio: duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare)
	8474	Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia
	8475	Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro
18.0450	8477	Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo
18.0452	8478	Macchine ed apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati né compresi altrove in questo capitolo
18.0454	8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche
18.0456	8501	Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni
	8503	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502
	8504	Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione
18.0458	8508 escluso 8508 80 80	Utensili elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per l'impiego a mano, escluse le cesoie per tagliare le siepi, forbici per prato e diserbatrici
18.0460	8514	Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche
18.0462	8515	Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o carburi metallici sinterizzati

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
18.0464	8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando
	8543	Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo
18.0466	9009	Apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto ed apparecchi di termocopia
18.0468	9010	Apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici (compresi gli apparecchi per la proiezione di tracciati di circuiti su superfici sensibilizzate di materiali semiconduttori), non nominati né compresi altrove in questo capitolo ; negatoscopi ; schermi per proiezioni
18.0470	9017	Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio : macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori) ; strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio : metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo
18.0472	9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio metalli, legno, tessuti, carta, materie plastiche)
	9025	Densimetri, acrometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o anche combinati fra loro
18.0474	9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio : misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032
18.0476	9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio : polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi) ; strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa) ; microtomi
18.0478	9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura
	9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche ; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti
	9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo ; proiettori di profili
	9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici
	9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90
18.0480	9406	Costruzioni prefabbricate

REGOLAMENTO (CE) N. 3257/94 DEL CONSIGLIO**del 22 dicembre 1994****che modifica il regolamento (CEE) n. 1602/92 relativo ad una deroga temporanea all'applicazione delle misure antidumping comunitarie all'importazione nelle isole Canarie di determinati prodotti sensibili**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1602/92⁽²⁾ ha instaurato un regime specifico di riscossione dei dazi antidumping all'importazione nelle isole Canarie di determinati prodotti sensibili; che detto regime si prefigge di garantire condizioni ottimali per l'approvvigionamento di tali prodotti; che, onde evitare qualsiasi deviazione di traffico, il regime si applica nei limiti di quantitativi fissi annuali corrispondenti al consumo locale;

considerando che spetta alle autorità spagnole competenti provvedere alla gestione e al controllo dei quantitativi fissi previsti dal regolamento (CEE) n. 1602/92; che tale obbligo implica la riscossione, all'atto della spedizione, dei dazi antidumping applicabili ai prodotti inizialmente importati in esenzione da detti dazi;

considerando che la clausola relativa al controllo della destinazione particolare non figurare esplicitamente nel dispositivo del regolamento (CEE) n. 1602/92; che, ai fini di chiarezza e di sicurezza giuridica, è opportuno prevedere specificamente che il beneficio dell'esenzione dai dazi antidumping sia ripristinata all'atto della spedizione dei prodotti in questione nel resto della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1602/92 del Consiglio, il paragrafo 3 è sostituito dai paragrafi 3 e 4 seguenti:

« 3. Il beneficiario del regime specifico di cui ai paragrafi 1 e 2 è concesso esclusivamente ai prodotti destinati al mercato interno delle Canarie.

4. Le autorità spagnole competenti prendono le misure necessarie alla gestione e al controllo dei quantitativi fissi previsti al paragrafo 1 e in particolare al rispetto del paragrafo 3, garantendo la riscossione dei dazi antidumping quando i prodotti in questione sono spediti in altre parti del territorio doganale della Comunità.

Le autorità spagnole competenti informano quanto prima la Commissione di tali misure. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

H. SEEHOFER

(¹) Parere reso il 16 dicembre 1994 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

(²) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 24.

REGOLAMENTO (CE) N. 3258/94 DEL CONSIGLIO**del 19 dicembre 1994**

che proroga il regolamento (CE) n. 665/94 relativo all'introduzione di misure tariffarie transitorie in favore della Bulgaria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, della Bielorussia, dell'Estonia, della Georgia, del Kazakistan, del Kirghizistan, della Lettonia, della Lituania, della Moldavia, dell'Uzbekistan, della Russia, del Tagikistan, del Turkmenistan, dell'Ucraina, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, applicabili fino al 31 dicembre 1994, e dirette a tener conto dell'unificazione tedesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 28 e 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a decorrere dal 3 ottobre 1990, data dell'unificazione tedesca, la tariffa doganale comune si applica di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che l'ex Repubblica democratica tedesca ha concluso con la Bulgaria, la Cecoslovacchia, l'Ungheria, la Polonia, la Romania, l'URSS e la Jugoslavia numerosi accordi relativi allo scambio annuo di merci specifiche a dazio nullo in quantitativi massimi o fino a valori massimi; che l'ex Repubblica democratica tedesca ha concluso con la Cecoslovacchia, la Polonia e l'URSS accordi di cooperazione e investimento a lungo termine i quali prevedono forniture reciproche di merci o dazio nullo ancora per molti anni;

considerando che il primo tipo di accordi non è stato rinnovato dopo il 31 dicembre 1990; che il secondo tipo sarà rinegoziato a livello della Comunità, della Germania o dell'impresa privata, ma che questo processo di rinegoziato si protrarrà per qualche tempo;

considerando che i quantitativi o valori massimi indicati in tali accordi non comportano obblighi giuridicamente vincolanti tra le parti; che l'inadempimento dei medesimi non può quindi dar luogo ad alcuna compensazione da parte della Comunità;

considerando che occorre pertanto attenuare, durante un periodo transitorio, gli effetti dell'unificazione tedesca su due tipi di accordi, onde evitare gravi ripercussioni per le imprese situate sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ed in Bulgaria, nella Repubblica ceca, in Slovacchia, in Ungheria, in Polonia, in Romania, in Armenia, in Azerbaigian, in Bielorussia, in Estonia, in Georgia, in Kazakistan, in Kirghizistan, in Lettonia, in Lituania, in Moldavia, in Uzbekistan, in Russia, in Tagikistan, in Turkmenistan, in Ucraina, in Croazia, in Bosnia-Erzegovina, in Slovenia e nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia; che di fatto la stabilità economica di questi paesi potrebbe risentirne;

considerando che per tali ragioni è opportuno sospendere temporaneamente i dazi della tariffa doganale comune a favore dei prodotti originari della Bulgaria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, della Bielorussia, dell'Estonia, della Georgia, del Kazakistan, del Kirghizistan, della Lettonia, della Lituania, della Moldavia, dell'Uzbekistan, della Russia, del Tagikistan, del Turkmenistan, dell'Ucraina, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che sono oggetto degli accordi sopracitati tra la ex Repubblica democratica tedesca e detti paesi, fino a concorrenza dei quantitativi o valori massimi ivi menzionati;

considerando che, date le speciali circostanze dell'unificazione tedesca, è opportuno limitare la suddetta sospensione dei dazi ai prodotti interessati, soltanto nella misura in cui sono immessi in libera pratica nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che occorre prendere disposizioni onde determinare l'origine delle merci che beneficeranno della sospensione dei dazi;

considerando che, tenendo conto delle difficoltà inerenti alla loro applicazione e del fatto che talune dei loro effetti non sono prevedibili, occorre sottolineare il carattere transitorio di queste misure e limitarne l'applicabilità ad un periodo di un anno, sino al 31 dicembre 1995;

considerando che un regime transitorio simile è stato instaurato fino al 31 dicembre 1992 con il regolamento (CEE) n. 3568/90⁽¹⁾ e con la decisione n. 3788/90/CECA⁽²⁾, prorogata fino al 31 dicembre 1993 con il regolamento (CEE) n. 1343/93⁽³⁾ e con la decisione n. 1535/93/CECA⁽⁴⁾; che tali regimi sono stati sostituiti dal regolamento (CE) n. 665/94⁽⁵⁾ e dalla decisione n. 1478/94/CECA⁽⁶⁾ per il 1994;

⁽¹⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 364 del 28. 12. 1990, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 133 del 27. 5. 1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 151 del 22. 6. 1993, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 83 del 26. 3. 1994, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 159 del 28. 6. 1994, pag. 37.

considerando che è opportuno prevedere misure speciali nonché la relativa procedura di attuazione, per l'eventualità che la sospensione temporanea dei dazi provochi o minacci di provocare grave pregiudizio ad un settore dell'industria della Comunità;

considerando che tali misure devono essere esclusivamente di natura tariffaria, e non debbono in alcun caso recare pregiudizio all'applicazione di misure comunitarie prese nell'ambito della politica commerciale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 665/94, l'anno 1994 è sostituito dall'anno 1995.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. KINKEL

REGOLAMENTO (CE) N. 3259/94 DEL CONSIGLIO**del 22 dicembre 1994****che modifica il regolamento (CEE) n. 2930/86 che definisce le caratteristiche dei pescherecci**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che si fa riferimento alle caratteristiche dei pescherecci nel quadro della politica comune della pesca, la quale richiede delle definizioni uniformi delle caratteristiche delle navi; che il regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci ⁽³⁾, è stato adottato a tale scopo;

considerando che l'azione comunitaria in tal campo dovrebbe fondarsi, ogniquale volta ciò sia possibile, sulle raccomandazioni già adottate dalle organizzazioni internazionali competenti;

considerando che la grande differenza di stazza riscontrabile tra pescherecci di forma e dimensioni comparabili ha mostrato la necessità di un sistema standardizzato internazionale di misurazione della stazza; che, a tal fine, il 23 giugno 1969 è stata firmata a Londra, sotto l'egida dell'Organizzazione marittima internazionale, la convenzione internazionale sulla misurazione della stazza delle navi;

considerando che tale convenzione definisce la stazza lorda di una nave come una funzione del volume totale di tutti gli spazi interni di questa; che i metodi di misurazione della stazza lorda sono esposti nell'allegato I della convenzione;

considerando che, a decorrere dal 18 luglio 1994, detta convenzione si applica a tutte le navi, pescherecci compresi, di lunghezza pari o superiore a 24 m — salvo quelli espressamente esentati — che effettuano viaggi internazionali; che la convenzione non si applica, fra l'altro, alle navi di lunghezza inferiore a 24 m;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio ha esteso le disposizioni dell'allegato I della suddetta convenzione all'insieme dei pescherecci comunitari;

considerando che gli Stati membri hanno incontrato qualche difficoltà ad applicare integralmente le disposizioni in materia di stazza del regolamento (CEE) n. 2930/86, segnatamente quelle relative ai piccoli pescherecci; che, per quanto riguarda questi ultimi, la metodologia

esposta nell'allegato I della convenzione di cui sopra appare, talvolta, inadeguata;

considerando che è opportuno avere disposizioni flessibili per i pescherecci esistenti, in particolare per i pescherecci inferiori ai 15 metri, in modo da poter determinare la stazza « per stima »;

considerando che, per i pescherecci di lunghezza inferiore a 15 m, si rende perciò opportuna una definizione più semplice della stazza lorda;

considerando che le navi di lunghezza pari o superiore a 15 m dovrebbero essere misurate conformemente a tale convenzione, dato il maggior volume delle loro sovrastrutture;

considerando che la misurazione delle navi secondo la metodologia prevista dalla convenzione del 1969 comporta esigenze tecniche che rendono necessario differire il termine del 18 luglio 1994, entro il quale occorre ricalcolare le dimensioni dei pescherecci in servizio aventi una lunghezza pari o superiore a 15 m e inferiore a 24 m,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2930/86 è modificato come segue:

1) All'articolo 3, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

« La larghezza di una nave corrisponde alla larghezza massima quale definita nell'allegato I della Convenzione internazionale della misurazione della stazza delle navi, in appresso denominata la "convenzione del 1969" ».

2) All'articolo 4, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. a) Per stazza di un peschereccio si intende la stazza lorda quale definita nell'allegato I della convenzione del 1969.

b) La stazza lorda di tutti i nuovi pescherecci aventi una lunghezza fuoritutto pari o superiore a 15 m e la cui costruzione sia iniziata il 18 luglio 1994 o dopo tale data dev'essere misurata conformemente all'allegato I della convenzione del 1969.

c) La stazza lorda dei pescherecci aventi una lunghezza fuoritutto inferiore a 15 m, di nuova costruzione o già in servizio, dev'essere misurata secondo la formula esposta nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU n. C 323 del 21. 11. 1994.

⁽²⁾ Parere espresso il 14 settembre 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 274 del 25. 9. 1986, pag. 1.

- d) La stazza lorda di tutti i pescherecci in servizio aventi una lunghezza tra le perpendicolari pari o superiore a 24 m dev'essere ricalcolata, conformemente all'allegato I della convenzione del 1969, entro il 18 luglio 1994.

Per le navi di questa categoria che non effettuano viaggi internazionali ai sensi della convenzione del 1969 e cui non si applicano pertanto le disposizioni di detta convenzione, tale termine è differito al 31 dicembre 1994.

- e) Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, la stazza lorda dei pescherecci in servizio aventi una lunghezza fuoritutto superiore a 15 m ma inferiore a 24 m tra le perpendicolari può essere stimata secondo la metodologia esposta nell'allegato del presente regolamento, ogni qualvolta la Commissione ritenga che i valori così ottenuti siano sufficientemente precisi.

Nei casi sotto indicati, tuttavia, gli Stati membri misureranno la stazza dei pescherecci appartenenti a questa categoria conformemente all'allegato I della convenzione del 1969:

- su richiesta del proprietario del peschereccio,
- qualora il proprietario chieda di beneficiare per il suo peschereccio di un regime di sovvenzionamento finanziato con fondi comunitari, se questi dipendono dalla stazza del peschereccio. Gli aiuti comunitari concessi a norma del regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei loro prodotti (*), saranno tuttavia attuati conformemente alle

disposizioni vigenti di detto regolamento. Fino al 1° gennaio 2004 può essere mantenuto, ai fini dell'attuazione dei regimi di aiuto relativi agli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 3699/93, il riferimento all'unità di misura della stazza espressa in tsl, purché i dati relativi a tale unità di misura siano stati comunicati alla Commissione, entro il 18 luglio 1994, nel quadro delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 109/94 della Commissione, del 19 gennaio 1994, relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca (**);

- qualora il proprietario intraprenda miglioramenti o trasformazioni che le autorità competenti dello Stato membro interessato considerino tali da modificare in misura sostanziale la stazza lorda del peschereccio.

Gli Stati membri assicurano che le dimensioni di tutti gli altri pescherecci appartenenti a questa categoria saranno ricalcolate entro il 1° gennaio 2004 in conformità dell'allegato I della convenzione del 1969.

(*) GU n. L 346 del 31. 12. 1993, pag. 1.

(**) GU n. L 19 del 22. 1. 1994, pag. 5.

- 3) È aggiunto l'allegato accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° gennaio 1995, ad eccezione dell'articolo 1, paragrafo 2, riguardante l'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2930/86 che si applica a decorrere dal 18 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SEEHOFER

*ALLEGATO** *ALLEGATO***Peschierecci di nuova costruzione di lunghezza fuoritutto inferiore a 15 metri**

La stazza lorda dei peschierecci di nuova costruzione la cui lunghezza fuoritutto è inferiore a 15 metri è definita secondo la seguente formula :

$$GT = K_1 \cdot V$$

dove : $K_1 = 0,2 + 0,02 \log_{10} V$

e V rappresenta il volume, ottenuto come segue :

$$V = a_1 (L_{oa} \cdot B_1 \cdot T_1)$$

dove :

L_{oa} = lunghezza fuoritutto [articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2930/86]

B_1 = larghezza in metri, secondo la definizione della convenzione del 1969

T_1 = altezza in metri, secondo la definizione della convenzione del 1969

a_1 = funzione di L_{oa}

Peschierecci già in servizio di lunghezza fuoritutto inferiore a 15 metri

La stazza lorda dei peschierecci già in servizio la cui lunghezza fuoritutto è inferiore a 15 metri è così definita :

$$GT = K_1 \cdot V$$

dove : V rappresenta il volume, ottenuto come segue :

$$V = a_2 (L_{oa} \cdot B_1 \cdot T_1)$$

dove

B_1 = larghezza in metri

T_1 = altezza in metri

a_2 = funzione di L_{oa}

Peschierecci di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 15 m e di lunghezza tra le perpendicolari inferiore a 24 m

La stazza lorda dei peschierecci la cui lunghezza fuoritutto è pari o superiore a 15 metri e la cui lunghezza tra le perpendicolari è inferiore a 24 metri è così definita :

$$GT = K_1 \cdot V$$

dove : V rappresenta il volume chiuso totale, secondo la definizione della convenzione del 1969.

Per i peschierecci in servizio, V può essere provvisoriamente stimato utilizzando la formula

$$V = a_3 (L_{oa} \cdot B_1 \cdot T_1)$$

dove :

a_3 = funzione di L_{oa} , B_1 , T_1 e anno di costruzione.

Le funzioni a_1 , a_2 , e a_3 saranno determinate in base ad un'analisi statistica di un insieme di campioni rappresentativi delle flotte degli Stati membri. Esse saranno specificate, unitamente alle definizioni delle dimensioni B_1 e T_1 , e alle norme dettagliate per l'applicazione delle formule, in una decisione della Commissione. »

REGOLAMENTO (CE) N. 3260/94 DEL CONSIGLIO**del 22 dicembre 1994****recante modifica del regolamento (CE) n. 3691/93 che stabilisce, per il 1994, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera norvegese**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 3691/93 ⁽²⁾ assegna, per il 1994, alcuni contingenti di cattura alle navi battenti bandiera norvegese nelle acque comunitarie;

considerando che un contingente di cattura pari a 20 000 t di spratti era stato assegnato, per il 1994, alla Norvegia nella divisione CIEM IV; che per mantenere l'equilibrio dei loro rispettivi diritti di pesca dopo l'aumento delle possibilità di cattura assegnate alla Comunità nelle acque norvegesi è opportuno aumentare tale quantitativo;

considerando che, secondo la procedura di cui all'articolo 2 dell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ⁽³⁾, le parti contraenti hanno avuto ulteriori consultazioni in merito ai rispettivi diritti di pesca per il 1994;

considerando che le consultazioni sono terminate e che in seguito ad esse il contingente di cattura sopracitato assegnato alla Norvegia è stato aumentato;

considerando che spetta al Consiglio fissare le condizioni specifiche alle quali devono essere effettuate tali catture,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le cifre riguardanti lo spratto nella divisione CIEM IV nell'allegato I del regolamento (CE) n. 3691/93 sono sostituite da quelle che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SEEHOFER

⁽¹⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 341 del 31. 12. 1993, pag. 96.

⁽³⁾ GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 48.

ALLEGATO

Contingenti di cattura della Norvegia per il 1994

<i>(in tonnellate, peso vivo)</i>		
Specie	Zona in cui è autorizzata la pesca	Quantitativi
Spratto	CIEM IV	24 000

REGOLAMENTO (CE) N. 3261/94 DEL CONSIGLIO**del 22 dicembre 1994**

recante modifica del regolamento (CE) n. 3692/93 che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1994, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 3692/93 ⁽²⁾ ripartisce fra gli Stati membri, per il 1994, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen ;

considerando che un contingente di cattura pari a 9 000 t di « altre specie » era stato assegnato, per il 1994, alla Comunità nelle acque della Norvegia a sud di 62 ° N ; che è probabile che le catture operate da navi comunitarie produrranno l'effetto di esaurire prossimamente tale assegnazione ;

considerando che, secondo la procedura di cui all'articolo 2 dell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica

europea e il Regno di Norvegia ⁽³⁾, le parti contraenti hanno avuto ulteriori consultazioni sui rispettivi diritti di pesca per il 1994 ;

considerando che le consultazioni sono terminate e che in seguito ad esse il contingente di cattura sopracitato assegnato alla Comunità è stato aumentato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le cifre riguardanti « altre specie » nella divisione CIEM IV dell'allegato II del regolamento (CE) n. 3692/93 sono sostituite da quelle che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SEEHOFER

⁽¹⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 341 del 31. 12. 1993, pag. 104.

⁽³⁾ GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 48.

ALLEGATO

(in tonnellate, peso vivo)

Specie	Divisione CIEM	Contingenti di cattura della Comunità	Contingenti assegnati agli Stati membri
Altre specie	IV	10 000	Danimarca 5 000
			Regno Unito 3 744
			Germania 569
			Belgio 50
			Francia 235
			Paesi Bassi 402

REGOLAMENTO (CE) N. 3262/94 DELLA COMMISSIONE**del 20 dicembre 1994****relativo alla fissazione, per la campagna di pesca 1995, dei prezzi di ritiro e di vendita di prodotti della pesca di cui all'allegato I, parti A, D ed E del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1891/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3 e l'articolo 13,

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 e dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3759/92, per ciascuno dei prodotti di cui rispettivamente all'allegato I, parti A, D ed E viene fissato un prezzo comunitario di ritiro o di vendita applicando ad un importo almeno uguale al 70 % e non eccedente il 90 % del prezzo d'orientamento il coefficiente di adattamento della categoria di prodotto interessata;

considerando che l'evoluzione delle strutture di produzione e di commercializzazione nella Comunità rende necessario modificare gli elementi di calcolo dei prezzi di ritiro e di vendita comunitari rispetto a quelli della campagna di pesca precedente;

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92, al prezzo di ritiro possono essere applicati coefficienti di adattamento nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità;

considerando che i prezzi d'orientamento per la campagna di pesca 1995 sono stati fissati, per il complesso dei prodotti in causa, dal regolamento (CE) n. 3136/94 del Consiglio ⁽³⁾;considerando che i prezzi o importi fissati in ecu dal presente regolamento sono stabiliti conformemente al regime agrimonetario applicabile nel 1994 ai sensi del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽⁴⁾, modifi-cato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2; che è pertanto opportuno prevederne l'entrata in vigore in tale anno;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le percentuali del prezzo d'orientamento che servono come base per il calcolo dei prezzi comunitari di ritiro e di vendita, sono fissate, per i prodotti in questione, come indicato nell'allegato I.

Articolo 2

I coefficienti di adattamento che servono per il calcolo dei prezzi comunitari di ritiro e di vendita dei prodotti di cui rispettivamente all'allegato I, parti A, D ed E del regolamento (CEE) n. 3759/92, sono fissati come indicato nell'allegato II.

Articolo 3

I prezzi comunitari di ritiro e di vendita validi per la campagna di pesca 1995 e i prodotti ai quali si riferiscono sono fissati come indicato nell'allegato III.

Articolo 4

I prezzi di ritiro validi per la campagna di pesca 1995 nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità, nonché i prodotti ai quali essi si riferiscono, sono fissati come indicato nell'allegato IV.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 1994.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 172 del 15. 7. 1993, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 332 del 22. 12. 1994, pag. 4.⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Percentuale del prezzo di orientamento per il calcolo del prezzo di ritiro e di vendita

Prodotti	%
Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i>	85
Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	85
Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>)	80
Gattucci (<i>Scyliorhinus</i> spp.)	80
Sebasti (<i>Sebastes</i> spp.)	90
Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i>	80
Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	80
Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	80
Merlani (<i>Merlangius merlangus</i>)	80
Molve (<i>Molva</i> spp.)	80
Sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i>	85
Sgombri della specie <i>Scomber japonicus</i>	90
Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	85
Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	83
Naselli della specie <i>Merluccius merluccius</i>	90
Rombo giallo (<i>Lepidorhombus</i> spp.)	80
Pesce castagna (<i>Brama</i> spp.)	80
Rana pescatrice (<i>Lophius</i> spp.)	85
Gamberetti della specie <i>Crangon crangon</i>	90
Granchi porri (<i>Cancer pagurus</i>)	90
Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	90
Limande (<i>Limanda limanda</i>)	83
Passere (<i>Platichthys flesus</i>)	83
Tonni bianchi (<i>Thunnus alalunga</i>)	90
Seppie (<i>Sepia officinalis</i> e <i>Rossia macrosoma</i>)	80
Sogliole (<i>Solea</i> spp.)	83

ALLEGATO II

Coefficiente di alcuni prodotti dell'allegato I parti A, D ed E del regolamento (CEE) n. 3759/92

Specie	Dimensioni (l)	Coefficiente			
		Eviscerato con testa (l)		Pesci interi (l)	
		Extra, A (l)	B (l)	Extra, A (l)	B (l)
Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i>	1	0,00	0,00	0,85	0,85
	2	0,00	0,00	0,80	0,80
	3	0,00	0,00	0,50	0,50
Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	1	0,00	0,00	0,55	0,35
	2	0,00	0,00	0,55	0,35
	3	0,00	0,00	0,85	0,35
	4	0,00	0,00	0,55	0,35
Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>)	1	0,75	0,55	0,71	0,50
	2	0,64	0,45	0,60	0,40
	3	0,35	0,25	0,30	0,20
Gattucci (<i>Scyliorhinus</i> spp.)	1	0,80	0,60	0,75	0,50
	2	0,80	0,60	0,70	0,50
	3	0,55	0,40	0,45	0,23

Specie	Dimensioni (')	Coefficiente			
		Eviscerato con testa (')		Pesci interi (')	
		Extra, A (')	B (')	Extra, A (')	B (')
Sebasti (Sebastes spp.)	1	0,00	0,00	0,90	0,90
	2	0,00	0,00	0,90	0,90
	3	0,00	0,00	0,76	0,76
Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua	1	0,90	0,85	0,65	0,50
	2	0,90	0,85	0,65	0,50
	3	0,85	0,70	0,50	0,40
	4	0,67	0,46	0,38	0,27
	5	0,47	0,27	0,28	0,18
Merluzzi carbonari (Pollachius virens)	1	0,90	0,90	0,70	0,70
	2	0,90	0,90	0,70	0,70
	3	0,89	0,89	0,69	0,69
	4	0,72	0,52	0,38	0,28
Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)	1	0,90	0,80	0,70	0,60
	2	0,90	0,80	0,70	0,60
	3	0,77	0,65	0,54	0,37
	4	0,68	0,56	0,51	0,35
Merlani (Merlangius merlangus)	1	0,80	0,75	0,60	0,40
	2	0,80	0,75	0,60	0,40
	3	0,76	0,61	0,55	0,23
	4	0,53	0,36	0,39	0,22
Molve (Molva spp.)	1	0,85	0,65	0,70	0,50
	2	0,83	0,63	0,68	0,48
	3	0,75	0,55	0,60	0,40
Sgombri della specie Scomber scombrus	1	0,00	0,00	0,85	0,85
	2	0,00	0,00	0,85	0,75
	3	0,00	0,00	0,85	0,70
Sgombri cavallo della specie Scomber japonicus	1	0,00	0,00	0,85	0,75
	2	0,00	0,00	0,85	0,70
	3	0,00	0,00	0,70	0,57
	4	0,00	0,00	0,55	0,35
Acciughe (Engraulis spp.)	1	0,00	0,00	0,80	0,45
	2	0,00	0,00	0,85	0,45
	3	0,00	0,00	0,70	0,45
	4	0,00	0,00	0,29	0,29
Passere di mare (Pleuronectes platessa)	1	0,90	0,85	0,49	0,49
	2	0,90	0,85	0,49	0,49
	3	0,87	0,80	0,49	0,49
	4	0,68	0,60	0,46	0,46
Naselli della specie Merluccius merluccius	1	1,00	0,94	0,79	0,73
	2	0,76	0,71	0,59	0,54
	3	0,75	0,70	0,58	0,53
	4	0,64	0,59	0,50	0,41
	5	0,60	0,55	0,47	0,38
Rombo giallo (Lepidorhombus spp.)	1	0,85	0,65	0,80	0,60
	2	0,75	0,55	0,70	0,50
	3	0,70	0,50	0,65	0,45
	4	0,45	0,25	0,40	0,20

Specie	Dimensioni (')	Coefficiente				
		Eviscerato con testa (')		Pesci interi (')		
		Extra, A (')	B (')	Extra, A (')	B (')	
Pesce castagna (<i>Brama spp.</i>)	1	0,85	0,65	0,80	0,60	
	2	0,60	0,40	0,55	0,35	
Limanda (<i>Limanda limanda</i>)	1	0,85	0,75	0,70	0,55	
	2	0,65	0,55	0,50	0,35	
Passere artiche (<i>Platichthys flesus</i>)	1	0,80	0,70	0,70	0,55	
	2	0,60	0,50	0,50	0,35	
Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>)	1	1,00	0,54	0,90	0,85	
	2	1,00	0,54	0,85	0,80	
Seppie (<i>Sepia officinalis</i> e <i>Rossia macrosoma</i>)	1	0,00	0,00	0,80	0,60	
	2	0,00	0,00	0,80	0,60	
	3	0,00	0,00	0,50	0,30	
		Intero o eviscerato, con testa (')		Prive di testa (')		
		Extra, A (')	B (')	Extra, A (')	B (')	
Rana pescatrice (<i>Lophius spp.</i>)	1	0,72	0,52	0,90	0,70	
	2	0,92	0,72	0,85	0,65	
	3	0,92	0,72	0,80	0,60	
	4	0,77	0,57	0,70	0,50	
	5	0,44	0,24	0,50	0,30	
		Tutte presentazioni				
		A (')		B (')		
Gamberetti del genere <i>Crangon</i>	1	0,65		0,55		
	2	0,30		0,30		
		Intero (')				
Granchi porri (<i>Cancer pagurus</i>)	1	0,80				
	2	0,60				
		Intero (')			Coda (')	
		E (')	Extra, A (')	B (')	Extra, A (')	B (')
Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	1	0,95	0,95	0,68	0,85	0,57
	2	0,95	0,64	0,38	0,61	0,38
	3	0,63	0,45	0,18	0,36	0,19
	4	0,23	0,23	0,09	0,30	0,09
		Eviscerato con testa (')			Pesci interi (')	
		Extra, A (')	B (')	Extra, A (')	B (')	
Sogliole (<i>Solea spp.</i>)	1	0,90	0,80	0,70	0,55	
	2	0,90	0,80	0,70	0,55	
	3	0,85	0,75	0,65	0,50	
	4	0,70	0,60	0,50	0,40	
	5	0,60	0,50	0,40	0,35	

(l') Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92.

ALLEGATO III

Prezzi di ritiro o di vendita nella Comunità di prodotti dell'allegato I, parti A, D ed E del regolamento (CEE) n. 3759/92

Specie	Dimensioni (')	Prezzi di ritiro (ECU/t)			
		Eviscerato con testa (')		Pesci interi (')	
		Extra, A (')	B (')	Extra, A (')	B (')
Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i> :					
— dal 1° gennaio al 14 luglio 1995 e dal 1° ottobre al 31 dicembre 1995	1 2 3	0 0 0	0 0 0	175 165 103	175 165 103
— dal 15 luglio al 30 settembre 1995	{ 1 2 3	0 0 0	0 0 0	117 110 69	117 110 69
Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i> :	1 2 3 4	0 0 0 0	0 0 0 0	199 199 307 199	126 126 126 126
Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>)	1 2 3	525 448 245	385 315 175	497 420 210	350 280 140
Gattucci (<i>Scyliorhinus</i> spp.)	1 2 3	419 419 288	314 314 209	392 366 235	262 262 120
Sebasti (<i>Sebastes</i> spp.)	1 2 3	0 0 0	0 0 0	737 737 622	737 737 622
Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i>	1 2 3 4 5	917 917 866 682 479	866 866 713 468 275	662 662 509 387 285	509 509 407 275 183
Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	1 2 3 4	464 464 459 371	464 464 459 268	361 361 355 196	361 361 355 144
Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	1 2 3 4	647 647 553 489	575 575 467 402	503 503 388 366	431 431 266 251

Specie	Dimensioni (l)	Prezzi di ritiro (ECU/t)			
		Eviscerato con testa (l)		Pesci interi (l)	
		Extra, A (l)	B (l)	Extra, A (l)	B (l)
Merlani (<i>Merlangius merlangus</i>)	1	488	457	366	244
	2	488	457	366	244
	3	463	372	335	140
	4	323	219	238	134
Molve (<i>Molva</i> spp.)	1	635	486	523	374
	2	620	471	508	359
	3	560	411	448	299
Sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i>	1	0	0	171	171
	2	0	0	171	151
	3	0	0	171	141
Sgombri cavallo della specie <i>Scomber japonicus</i>	1	0	0	217	192
	2	0	0	217	179
	3	0	0	179	146
	4	0	0	141	89
Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	1	0	0	658	370
	2	0	0	699	370
	3	0	0	575	370
	4	0	0	238	238
Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	1	599	566	326	326
	2	599	566	326	326
	3	579	533	326	326
	4	453	399	306	306
	1	824	778	449	449
	2	824	778	449	449
	3	796	732	449	449
	4	623	549	421	421
Naselli della specie <i>Merluccius merluccius</i>	1	2 812	2 643	2 221	2 052
	2	2 137	1 996	1 659	1 518
	3	2 109	1 968	1 631	1 490
	4	1 799	1 659	1 406	1 153
	5	1 687	1 546	1 321	1 068
Rombo giallo (<i>Lepidorhombus</i> spp.)	1	1 329	1 016	1 251	938
	2	1 172	860	1 094	782
	3	1 094	782	1 016	703
	4	703	391	625	313
Pesce castagna (<i>Brama</i> spp.)	1	993	760	935	701
	2	701	468	643	409

Specie	Dimensioni (¹)	Prezzi di ritiro (ECU/t)				
		Eviscerato con testa (¹)		Pesci interi (¹)		
		Extra, A (¹)	B (¹)	Extra, A (¹)	B (¹)	
Limanda (Limanda limanda)	1	524	463	432	339	
	2	401	339	308	216	
Passere artiche (Platichthys flesus)	1	298	261	261	205	
	2	224	186	186	130	
Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga)	1	1 867	1 008	1 439	1 359	
	2	1 867	1 008	1 359	1 279	
Seppie (Sepia officinalis e Rossia macrosoma)	1	0	0	838	629	
	2	0	0	838	629	
	3	0	0	524	314	
		Intero o eviscerato, con testa (¹)		Prive della testa (¹)		
		Extra, A (¹)	B (¹)	Extra, A (¹)	B (¹)	
Rana pescatrice (Lophius spp.)	1	1 357	980	3 452	2 685	
	2	1 734	1 357	3 261	2 493	
	3	1 734	1 357	3 069	2 302	
	4	1 451	1 074	2 685	1 918	
	5	829	452	1 918	1 151	
		Tutte presentazioni				
		A (¹)		B (¹)		
Gamberetti del genere Crangon crangon	1	1 022		865		
	2	472		472		
		Prezzi di vendita (ECU/t)				
		Intero (¹)				
Granchi porri (Cancer pagurus)	1	1 053				
	2	790				
		Intero (¹)			Coda (¹)	
		E (¹)	Extra, A (¹)	B (¹)	Extra, A (¹)	B (¹)
Scampi (Nephrops norvegicus)	1	3 632	3 632	2 600	4 258	2 855
	2	3 632	2 447	1 453	3 056	1 904
	3	2 409	1 720	688	1 803	952
	4	879	879	344	1 503	451
		Eviscerato con testa (¹)			Pesci interi (¹)	
		Extra, A	B (¹)	Extra, A (¹)	B (¹)	
Sogliola (Solea spp.)	1	3 725	3 311	2 897	2 277	
	2	3 725	3 311	2 897	2 277	
	3	3 518	3 104	2 690	2 070	
	4	2 897	2 484	2 070	1 656	
	5	2 484	2 070	1 656	1 449	

(¹) Le categorie di freschezza, dimensioni e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92.

ALLEGATO IV

Specie	Zona di sbarco	Coefficiente	Dimensioni (¹)	Prezzi di ritiro (ECU/t)			
				Pesci eviscerati con testa		Pesci interi	
				Extra, A (¹)	B (¹)	Extra, A (¹)	B (¹)
Sgombri della specie Scomber scombrus	Le regioni costiere e le isole dell'Irlanda	0,83	$\begin{cases} 1 \\ 2 \\ 3 \end{cases}$	0 0 0	0 0 0	142 142 142	142 125 117
	Le regioni costiere e le isole delle contee di Cornwall e del Devon nel Regno Unito	0,84	$\begin{cases} 1 \\ 2 \\ 3 \end{cases}$	0 0 0	0 0 0	144 144 144	144 127 118
	Le regioni costiere da Portpatrick a sud-ovest della Scozia fino a Wick a nord-est della Scozia e le isole situate ad ovest e a nord di tali regioni; le regioni costiere e le isole dell'Irlanda del Nord	0,90	$\begin{cases} 1 \\ 2 \\ 3 \end{cases}$	0 0 0	0 0 0	154 154 154	154 136 127
	Le regioni costiere da Wick fino a Aberdeen a nord-est della Scozia	0,96	$\begin{cases} 1 \\ 2 \\ 3 \end{cases}$	0 0 0	0 0 0	164 164 164	164 145 135
Sardine della specie Sardina pilchardus	Le regioni e le isole delle contee di Cornwall e di Devon nel Regno Unito	0,66	$\begin{cases} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{cases}$	0 0 0 0	0 0 0 0	131 131 203 131	83 83 83 83
	Isole Canarie	0,48	$\begin{cases} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{cases}$	0 0 0 0	0 0 0 0	95 95 147 95	61 61 61 61
Naselli della specie Merluccius merluccius	Le regioni costiere da Troon a sud-ovest della Scozia fino a Wick a nord-est della Scozia e le isole situate ad ovest e a nord di tali regioni	0,68	$\begin{cases} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{cases}$	1 912 1 453 1 434 1 224 1 147	1 797 1 357 1 338 1 128 1 052	1 510 1 128 1 109 956 899	1 396 1 032 1 013 784 727
	Le regioni costiere e le isole dell'Irlanda	0,91	$\begin{cases} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{cases}$	2 559 1 945 1 919 1 637 1 535	2 405 1 817 1 791 1 510 1 407	2 021 1 510 1 484 1 279 1 203	1 868 1 382 1 356 1 049 972
Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga)	Isole delle Azzorre e Madera	0,48	$\begin{cases} 1 \\ 2 \end{cases}$	896 896	484 484	691 653	653 614

(¹) Le categorie di freschezza, dimensioni e presentazioni sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92.

REGOLAMENTO (CE) N. 3263/94 DELLA COMMISSIONE**del 20 dicembre 1994****che fissa, ai fini del calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente, il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nella campagna di pesca 1995****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1891/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3759/92 prevede la concessione di una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che effettuano, a talune condizioni, interventi per i prodotti di cui all'allegato I, parti A e D del regolamento suddetto; che il valore della compensazione finanziaria deve essere diminuito del valore, fissato forfettariamente, dei prodotti destinati a fini diversi dal consumo umano;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1501/83 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato le destinazioni dei prodotti ritirati; che occorre fissare forfettariamente il valore di questi per ciascuna delle destinazioni, prendendo in considerazione le entrate medie ottenute mediante tale collocamento;

considerando che, sulla base dei dati relativi a tale valore, è opportuno fissare il valore forfettario per la campagna di pesca 1995 come indicato nell'allegato;

considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3902/92 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3517/93 ⁽⁵⁾, l'organismo incaricato della concessione della compensazione finanziaria è quello dello Stato membro in cui l'organizzazione di produttori è stata riconosciuta; che è pertanto opportuno che il valore forfettario detraibile sia quello applicato in tale Stato membro;

considerando che le disposizioni sopracitate s'applicano ugualmente all'anticipo sulla compensazione finanziaria

di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3902/92;

considerando che i prezzi o importi fissati in ecu dal presente regolamento sono stabiliti conformemente al regime agrimonetario applicabile nel 1994 ai sensi del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2; che è pertanto opportuno prevederne l'entrata in vigore in tale anno;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il valore forfettario per il calcolo della compensazione finanziaria per i prodotti ritirati dalle organizzazioni di produttori ed utilizzati a fini diversi dall'alimentazione umana e dell'anticipo corrispondente è fissato per la campagna di pesca 1995 come indicato in allegato per ciascuna delle destinazioni indicate.

Articolo 2

Il valore forfettario detraibile dall'importo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente è quello applicato nello Stato membro in cui l'organizzazione di produttori è stata riconosciuta.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 1994.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 15. 7. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 152 del 10. 6. 1983, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 392 del 31. 12. 1992, pag. 35.

⁽⁵⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994.

Per la Commissione
Yannis PALEOKRASSAS
Membro della Commissione

ALLEGATO

Destinazione dei prodotti ritirati	in ECU/t
1. Utilizzazione dei prodotti, previa essiccazione e frantumazione o trasformazione in farina, per l'alimentazione animale :	
a) per le aringhe della specie <i>Clupea harengus</i> e gli sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> :	
— Danimarca	40
— Svezia	10
— altri Stati membri	15
b) per i gamberetti grigi del genere <i>Crangon crangon</i> :	
— tutti gli Stati membri	10
c) per gli altri prodotti :	
— Danimarca	30
— Regno Unito, Portogallo	15
— altri Stati membri	10
2. Utilizzazione diversa da quella prevista al punto 1 per l'alimentazione animale (compresa l'esca) :	
a) per le sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i> e le acciughe (<i>Engraulis spp.</i>)	
— tutti gli Stati membri	20
b) per gli altri prodotti :	
— Irlanda	20
— altri Stati membri	35
3. Utilizzazione a fini diversi dall'alimentazione	0

REGOLAMENTO (CE) N. 3264/94 DELLA COMMISSIONE**del 20 dicembre 1994****che fissa, per la campagna 1995 l'ammontare dell'aiuto di riporto per taluni prodotti della pesca****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3901/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che fissa le regole generali relative alla concessione di un aiuto di riporto per taluni prodotti della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3516/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che l'aiuto di riporto ha per scopo d'incitare le organizzazioni di produttori a riportare prodotti ritirati dal mercato, onde evitare la loro distruzione;

considerando che l'ammontare dell'aiuto di riporto deve essere fissato in modo da non perturbare l'equilibrio del mercato dei prodotti in causa;

considerando che, in base ai dati concernenti le spese tecniche e finanziarie inerenti le operazioni in causa rilevate nella Comunità, è opportuno fissare l'importo dell'aiuto per la campagna 1995 al livello indicato in allegato;

considerando che i prezzi o importi fissati in ecu dal presente regolamento sono stabiliti conformemente al regime agrimonetario applicabile nel 1994 ai sensi del

regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2; che è pertanto opportuno prevederne l'entrata in vigore in tale anno;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1995 l'ammontare dell'aiuto di riporto per i prodotti elencati nell'allegato I, parti A, D e E del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio ⁽⁵⁾ è fissato al livello indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 1994.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 392 del 31. 12. 1992, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

*ALLEGATO***1. Ammontare dell'aiuto di riporto per i prodotti dell'allegato I, parti A e D e per le sogliole (Solea spp.) dell'allegato I, parte E del regolamento (CEE) n. 3759/92**

Operazioni di trasformazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3759/92	Ammontare dell'aiuto (in ECU/t)	
1	2	
	Primo mese	Per mese supplementare
I. Congelamento e conservazione dei prodotti interi, o senza visceri con testa o tagliati	97	14
II. Filettatura, congelamento e conservazione	160	14
III. Salatura e/o essiccazione e conservazione dei prodotti interi, senza visceri con testa, tagliati o filettati	137	14

2. Ammontare dell'aiuto di riporto per gli altri prodotti nell'allegato I, parte E del regolamento (CEE) n. 3759/92

Operazioni di trasformazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3759/92	Prodotti	Ammontare dell'aiuto (in ECU/t)	
1	2	3	
		Primo mese	Per mese supplementare
I. Congelamento e magazzinaggio	Scampi (Nephrops norvegicus)	200	22
	Code di scampi (Nephrops norvegicus)	135	22
II. Decapitazione, congelamento e magazzinaggio	Scampi (Nephrops norvegicus)	135	22
III. Cottura, congelamento e magazzinaggio	Scampi (Nephrops norvegicus)	230	22
	Granchi (Cancer pagurus)	130	15
IV. Conservazione in vivaio o in gabbia	Granchi (Cancer pagurus)	130	

REGOLAMENTO (CE) N. 3265/94 DELLA COMMISSIONE**del 20 dicembre 1994****che fissa l'ammontare del premio forfettario per taluni prodotti della pesca durante la campagna 1995****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4176/88 della Commissione, del 28 dicembre 1988, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione di un aiuto forfettario per taluni prodotti della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che il premio forfettario dovrebbe incitare le organizzazioni di produttori ad evitare la distruzione dei prodotti ritirati dal mercato;

considerando che l'importo del premio deve essere fissato tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra i mercati interessati nonché della necessità di evitare distorsioni della concorrenza;

considerando che l'importo del premio non può eccedere l'importo delle spese tecniche e finanziarie di trasformazione e di magazzinaggio rilevate durante la campagna di pesca precedente, fatta eccezione per le spese più onerose;

considerando che, in base ai dati concernenti le spese tecniche e finanziarie inerenti le operazioni in causa rilevate nella Comunità, è opportuno fissare l'importo del premio per la campagna 1995 al livello indicato in appresso;

considerando che i prezzi o importi fissati in ecu dal presente regolamento sono stabiliti conformemente al regime agrimonetario applicabile nel 1994 ai sensi del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽²⁾, modifi-

cato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽³⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2; che è pertanto opportuno prevederne l'entrata in vigore in tale anno;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 1995, l'ammontare del premio forfettario dei prodotti elencati nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio⁽⁴⁾ è fissato come segue:

- a) congelamento e conservazione dei prodotti interi, senza visceri e con testa o sezionati:
 - 97 ECU/t, per il primo mese
 - 14 ECU/t, per mese supplementare
- b) filettatura, congelamento e conservazione:
 - 160 ECU/t, per il primo mese
 - 14 ECU/t, per mese supplementare.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 1994.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1988, pag. 63.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 3266/94 DELLA COMMISSIONE**del 20 dicembre 1994****che fissa i prezzi di riferimento dei prodotti della pesca per la campagna 1995****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1891/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6, primo comma e l'articolo 23, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 22, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3759/92 prevede fra l'altro la fissazione annuale, per categoria di prodotto, dei prezzi validi per la Comunità per i prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV, parte B, e V dello stesso regolamento, fatte salve le procedure di consultazione previste per taluni prodotti nell'ambito del GATT;

considerando che l'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3759/92 prevede, fra l'altro, la possibilità di fissare, prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione, prezzi di riferimento per i prodotti di cui all'allegato IV, parte A;

considerando che, a norma dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92, per i prodotti elencati nell'allegato I, parti A, D e E, tale prezzo è uguale rispettivamente al prezzo di ritiro e al prezzo di vendita fissati in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1 e dell'articolo 13 del regolamento suddetto;

considerando che i prezzi comunitari di ritiro e di vendita dei prodotti in oggetto sono stati fissati, per la campagna 1995, dal regolamento (CE) n. 3256/94 del Consiglio⁽³⁾;

considerando che, per i prodotti elencati negli allegati I, parti B e C, e IV, parte B del regolamento (CEE) n. 3759/92, i prezzi di riferimento sono determinati sulla base della media dei prezzi di riferimento del prodotto fresco e tenuto conto dei costi di trasformazione e della necessità di garantire una relazione di prezzi conforme alla situazione del mercato;

considerando che, per i prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3759/92, i prezzi di riferimento devono essere derivati dal rispettivo prezzo d'orientamento, in funzione del livello di prezzo determinante per l'applicazione delle misure d'intervento previste per tali prodotti dall'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento, e fissati tenendo conto della situazione del mercato di tali prodotti;

considerando che, per i pesci dei generi *Thunnus* ed *Euthynnus* elencati nell'allegato III del regolamento

(CEE) n. 3759/92, i prezzi di riferimento sono determinati sulla base della media ponderata dei prezzi franco frontiera constatati sui mercati più rappresentativi degli Stati membri nei tre anni precedenti;

considerando che, per quanto riguarda le carpe e i salmoni previsti nell'allegato IV, parte A del regolamento (CEE) n. 3759/92, i prezzi di riferimento vengono fissati sulla base della media dei prezzi alla produzione constatati nel corso dei tre anni che precedono la data di fissazione del prezzo di riferimento per un prodotto per il quale le caratteristiche commerciali, nonché le zone produttrici rappresentative sono definite nel regolamento (CEE) n. 2210/93 della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che, per i prodotti congelati e salati dell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3759/92 per i quali non è fissato un prezzo di riferimento per il prodotto fresco, i prezzi di riferimento sono determinati sulla base del prezzo di riferimento applicabile ad un prodotto fresco commercialmente analogo; che tuttavia a causa del volume e delle condizioni di importazione di taluni prodotti congelati e salati, non risulta necessario fissare immediatamente un prezzo di riferimento per questi prodotti;

considerando che i prezzi o importi fissati in ecu dal presente regolamento sono stabiliti conformemente al regime agrimonetario applicabile nel 1994 ai sensi del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2; che è pertanto opportuno prevederne l'entrata in vigore in tale anno;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1995, i prezzi di riferimento dei prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV, parti A e B e V del regolamento (CEE) n. 3759/92 sono fissati come indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 1994.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 15. 7. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU n. L 197 del 6. 8. 1993, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

ALLEGATO

1. Prezzi di riferimento dei prodotti elencati nell'allegato I, parti A, D ed E del regolamento (CEE) n. 3759/92

Specie	Dimensioni (l)	Prezzi di riferimento (ECU/t)			
		Eviscerato, con testa (l)		Pesci interi (l)	
		Extra, A (l)	B (l)	Extra, A (l)	B (l)
Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i> ex 0302 40 10 e ex 0302 40 90 :					
— dal 1° gennaio al 14 luglio 1995 e al 1° ottobre al 31 dicembre 1995	1 2 3	0 0 0	0 0 0	175 165 103	175 165 103
— dal 15 luglio al 30 settembre 1995	{ 1 2 3	0 0 0	0 0 0	117 110 69	117 110 69
Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i> ex 0302 61 10 :	1 2 3 4	0 0 0 0	0 0 0 0	199 199 307 199	126 126 126 126
Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>) 0302 65 20	1 2 3	525 448 245	385 315 175	497 420 210	350 280 140
Gattucci (<i>Scyliorhinus</i> spp.) 0302 65 50	1 2 3	419 419 288	314 314 209	392 366 235	262 262 120
Sebasti (<i>Sebastes</i> spp.) 0302 69 31 e 0302 69 33	1 2 3	0 0 0	0 0 0	737 737 622	737 737 622
Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i> 0302 50 10	1 2 3 4 5	917 917 866 682 479	866 866 713 468 275	662 662 509 387 285	509 509 407 275 183
Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>) 0302 63 00	1 2 3 4	464 464 459 371	464 464 459 268	361 361 355 196	361 361 355 144
Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>) 0302 62 00	1 2 3 4	647 647 553 489	575 575 467 402	503 503 388 366	431 431 266 251

Specie	Dimensioni (l)	Prezzi di riferimento (ECU/t)			
		Eviscerato, con testa (l)		Pesci interi (l)	
		Extra, A (l)	B (l)	Extra, A (l)	B (l)
Merlani (<i>Merlangius merlangus</i>) 0302 69 41	1 2 3 4	488 488 463 323	457 457 372 219	366 366 335 238	244 244 140 134
Molve (<i>Molva</i> spp.) 0302 69 45	1 2 3	635 620 560	486 471 411	523 508 448	374 359 299
Sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i> ex 0302 64 10 e ex 0302 64 90	1 2 3	0 0 0	0 0 0	171 171 171	171 151 141
Sgombri cavallo della specie <i>Scomber japonicus</i> ex 0302 64 10 e ex 0302 64 90	1 2 3 4	0 0 0 0	0 0 0 0	217 217 179 141	192 179 146 89
Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.) 0302 69 55	1 2 3 4	0 0 0 0	0 0 0 0	658 699 575 238	370 370 370 238
Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>) 0302 22 00 :					
— dal 1° gennaio al 30 aprile 1995	{ 1 2 3 4	599 599 579 453	566 566 533 399	326 326 326 306	326 326 326 306
— dal 1° maggio al 31 dicembre 1995	{ 1 2 3 4	824 824 796 623	778 778 732 549	449 449 449 421	449 449 449 421
Naselli della specie <i>Merluccius merluccius</i> ex 0302 69 65	1 2 3 4 5	2 812 2 137 2 109 1 799 1 687	2 643 1 996 1 968 1 659 1 546	2 221 1 659 1 631 1 406 1 321	2 052 1 518 1 490 1 153 1 068
Rombo giallo (<i>Lepidorhombus</i> spp.) 0302 29 10	1 2 3 4	1 329 1 172 1 094 703	1 016 860 782 391	1 251 1 094 1 016 625	938 782 703 313
Pesce castagna (<i>Brama</i> spp.) 0302 69 75	1 2	993 701	760 468	935 643	701 409
Limande (<i>Limanda limanda</i>) ex 0302 29 90	1 2	524 401	463 339	432 308	339 216
Passere artiche (<i>Platichthys flesus</i>) ex 0302 29 90	1 2	298 224	261 186	261 186	205 130

Specie	Dimensioni (l')	Prezzi di riferimento (ECU/t)				
		Eviscerato, con testa (l')		Pesci interi (l')		
		Extra, A (l')	B (l')	Extra, A (l')	B (l')	
Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga) 0302 31 10 e 0302 31 90	1	1 867	1 008	1 439	1 359	
	2	1 867	1 008	1 359	1 279	
Seppie (Sepia officinalis e Rossia macrosoma) ex 0307 41 10	1	0	0	838	629	
	2	0	0	838	629	
	3	0	0	524	314	
		Intero o eviscerato con testa (l')		Prive della testa (l')		
		Extra, A (l')	B (l')	Extra, A (l')	B (l')	
Rana pescatrice (Lophius spp.) 0302 69 81	1	1 357	980	3 452	2 685	
	2	1 734	1 357	3 261	2 493	
	3	1 734	1 357	3 069	2 302	
	4	1 451	1 074	2 685	1 918	
	5	829	452	1 918	1 151	
		Tutte presentazioni				
		A (l')		B (l')		
Gamberetti del genere Crangon crangon ex 0306 23 31	1	1 022		865		
	2	472		472		
		Intero (l')				
Granchi porri (Cancer pagurus) ex 0306 24 30	1	1 053				
	2	790				
		Intero			Coda	
		E (l')	Extra, A (l')	B (l')	Extra, A (l')	B (l')
Scampi (Nephrops norvegicus) ex 0306 29 30	1	3 632	3 632	2 600	4 258	2 855
	2	3 632	2 447	1 453	3 056	1 904
	3	2 409	1 720	688	1 803	952
	4	879	879	344	1 503	451
		Eviscerato, con testa (l')			Pesci interi (l')	
		Extra, A (l')	B (l')	Extra, A (l')	B (l')	
Sogliole (Solea spp.) 0302 23 00	1	3 725	3 311	2 897	2 277	
	2	3 725	3 311	2 897	2 277	
	3	3 518	3 104	2 690	2 070	
	4	2 897	2 484	2 070	1 656	
	5	2 484	2 070	1 656	1 449	

(l') Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92.

2. Prezzo di riferimento per i prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3759/92

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento (ECU/t)
A. Prodotti congelati dei codici NC 0303 e 0304 :		
0303 31 10	Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	1 297
0303 79 71	Orate di mare (<i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus</i> spp.)	1 075
	Naselli (<i>Merluccius</i> spp.)	
	Interi :	
0303 78 10	— con o senza testa	771
	Filetti :	
	— blocchi industriali, con lische (* standard *)	1 036
	— blocchi industriali, senza lische	1 220
0304 20 57	— filetti individuali, con pelle	1 055
	— filetti individuali, senza pelle	1 135
	— blocchi presentati in imballaggi immediati inferiori a 4 kg	1 197
ex 0304 90 47	Tritati in blocchi (minced blocks)	777
ex 0303 78 10	Pezzi e altre carni	962
ex 0304 90 47		
B. Prodotti congelati del codice 0306 :		
ex 0306 13 90	Gamberetti <i>Parapenaeus longirostris</i>	4 112
	altre <i>Penaeidae</i>	5 511
C. Prodotti congelati del codice 0307 :		
	Calamari (<i>Loligo</i> spp.):	
0307 49 35	— <i>Loligo patagonica</i> :	
	interi, non puliti	784
	puliti	941
0307 49 31	— <i>Loligo vulgaris</i> :	
	interi, non puliti	1 568
	puliti	1 882
0307 49 33	— <i>Loligo pealei</i> :	
	interi, non puliti	941
	puliti	1 097
ex 0307 49 38	— <i>Loligo opalescens</i> :	
	interi, non puliti	627
	puliti	745
0307 49 38	— altre specie del genere <i>Loligo</i> :	
	interi, non puliti	863
	puliti	1 019
0307 49 51	Calamari (<i>Ommastrephes sagittatus</i>) :	
	interi, non puliti	677
	tubo	1 286
	cilindro	1 928
	<i>Illex</i> spp. :	
ex 0307 99 11	— <i>Illex argentinus</i> :	
	interi, non puliti	644
	tubo	1 223
	cilindro	1 835
ex 0307 99 11	— <i>Illex illecebrosus</i> :	
	interi, non puliti	644
	tubo	1 223
	cilindro	1 835
ex 0307 99 11	— altre specie del genere <i>Illex</i> :	
	interi, non puliti	644
	tubo	1 223
	cilindro	1 835
0307 49 01	Seppie (<i>Sepia officinalis</i> e <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole	
0307 49 11	(<i>Sepiola rondeleti</i>)	1 346
0307 59 10	Polpi del genere <i>Octopus</i> spp.	1 209

3. Prezzo di riferimento per i prodotti elencati nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3759/92

Tonni (del genere *Thunnus*), tonnetti striati [*Euthynnus* (*Katsuwonus*) *pelamis*] e altre specie del genere *Euthynnus*, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla fabbricazione dei prodotti del codice NC 1604 :

Specie	Prezzo di riferimento (ECU/t)		
	Interi	Senza visceri né branchie	Altre (senza testa)
A. Tonni bianchi o alalonga (<i>Thunnus alalunga</i>), congelati : 0303 41 11, 0303 41 13, 0303 41 19	1 175	1 339	1 456
B. Tonni albacora (<i>Thunnus albacares</i>) :			
1. che pesano, per pezzo, più di 10 kg (¹) : 0302 32 10, 0303 42 12, 0303 42 32, 0303 42 52	839	957	1 040
2. che pesano, per pezzo, 10 kg o meno (¹) : 0302 32 10, 0303 42 18, 0303 42 38, 0303 42 58	654	746	812
C. Tonno o boniti [<i>Euthynnus</i> (<i>Katsuwonus</i>) <i>pelamis</i>] : 0302 33 10, 0303 43 11, 0303 43 13, 0303 43 19	520	593	645
D. Altre specie del genere <i>Thunnus</i> e <i>Euthynnus</i> ad eccezione del tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>), fresco o refrigerato e del tonno obeso (<i>Parathunnus obesus</i> o <i>Thunnus obesus</i>), fresco o refrigerato : ex 0302 39 19, 0302 69 21, ex 0303 49 41, ex 0303 49 43, ex 0303 49 49, 0303 79 21, 0303 79 23, 0303 79 29	629	717	780

(¹) Le indicazioni di peso si riferiscono ai prodotti interi.

4. Prezzi di riferimento per certi prodotti dell'allegato IV, parte A del regolamento (CEE) n. 3759/92

Prodotto	Presentazione	Periodi	Prezzo di riferimento (in ECU/t)
Carpe del codice NC 0301 93 00	vivi, di almeno 800 g	dall'1. 1.1995 al 31. 7.1995	1 139
		dall'1. 8.1995 al 30.11.1995	1 370
		dall'1.12.1995 al 31.12.1995	1 315
Salmone dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) fresco, refrigerato o congelato codici NC			
ex 0302 12 00	intero	—	3 188
ex 0303 22 00	eviscerato	—	3 542
ex 0304 10 13	eviscerato e decapitato	—	3 898
ex 0304 20 13	filetti	—	4 606

5. Prezzo di riferimento per taluni prodotti congelati elencati nell'allegato IV, parte B e nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3759/92

Prodotti elencati nei codici NC 0303 e 0304 :

Prodotti	Presentazione	Prezzo di riferimento (in ECU/t)
1. Sebastì (<i>Sebastes</i> spp.) 0303 79 35 0303 79 37	Interi : — con o senza testa	773
0304 20 35 0304 20 37	Filetti : — con lische (« standard ») — senza lische — blocchi presentati in imballaggi immediati inferiori a 4 kg	1 586 1 828 1 838
0304 90 31	Tritati in blocchi (minced blocks)	986
0303 79 35 0303 79 37 0304 90 31	Pezzi e altre carni	1 086

Prodotti	Presentazione	Prezzo di riferimento (in ECU/t)
2. Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i>, <i>Gadus ogac</i> e <i>Gadus macrocephalus</i>) e pesce della specie <i>Boreogadus saida</i> 0303 60 11, 0303 60 19, 0303 60 90, 0303 79 41 0304 20 21 0304 20 29 0304 90 35 0304 90 38 0304 90 39 0303 60 11, 0303 60 19, 0303 60 90, 0303 79 41, 0304 90 35, 0304 90 38, 0304 90 39	Interi : — con o senza testa Filetti : — blocchi industriali, con lische (« standard ») — blocchi industriali, senza lische — filetti individuali, con pelle — filetti individuali, senza pelle — blocchi presentati in imballaggi immediati inferiori a 4 kg Tritati in blocchi (minced blocks) Pezzi e altre carni	935 2 032 2 348 2 224 2 567 2 456 1 008 1 188
3. Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>) 0303 73 00 0304 20 31 0304 90 41 0303 73 00, 0304 90 41	Interi : — con o senza testa Filetti : — blocchi industriali, con lische (« standard ») — blocchi industriali, senza lische — filetti individuali, con pelle — filetti individuali, senza pelle — blocchi presentati in imballaggi immediati inferiori a 4 kg Tritati in blocchi (minced blocks) Pezzi e altre carni	615 1 220 1 344 1 222 1 379 1 408 673 809
4. Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>) 0303 72 00 0304 20 33 0304 90 45 0303 72 00, 0304 90 45	Interi : — con o senza testa Filetti : — blocchi industriali, con lische (« standard ») — blocchi industriali, senza lische — filetti individuali, con pelle — filetti individuali, senza pelle — blocchi presentati in imballaggi immediati inferiore a 4 kg Tritati in blocchi (minced blocks) Pezzi e altre carni	815 1 820 2 367 2 166 2 487 2 427 805 933
5. Sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> e pesce della specie <i>Orcynopsis unicolor</i> 0303 74 11 0303 74 19 0303 79 61 0303 79 63 0304 20 53 0304 90 97	Interi : — con testa — senza testa Filetti Fianchi	340 365 588 476
6. Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>) 0304 20 85	Filetti : — blocchi industriali, con lische (« standard ») — blocchi industriali, senza lische	933 1 086

Prodotti	Presentazione	Prezzo di riferimento (in ECU/t)
7. Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>) 0303 79 87	Interi, con o senza testa	3 064
8. Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> e <i>Gadus macrocephalus</i>) e pesce della specie <i>Borreogadus saida</i> 0305 62 00 0305 69 10	Pesci salati ma non secchi né affumicati e pesci in salamoia	2 500

REGOLAMENTO (CE) N. 3267/94 DELLA COMMISSIONE**del 20 dicembre 1994**

recante questa modifica del regolamento (CEE) n. 3900/92 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime comunitario di importazione per le conserve di talune specie di tonno, di palamita e di sardine e che fissa i quantitativi di tali prodotti ammessi all'importazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1891/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 5,

Il regolamento (CEE) n. 3900/92 è modificato come segue:

All'articolo 1 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

« 4. Per il 1995, il documento d'importazione di cui all'articolo 6 è rilasciato fino ad esaurimento dei quantitativi di seguito indicati:

(in t)

Prodotti	Codice NC	Quantitativi
Conserve di sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i> Walbaum	1604 13 11 1604 13 19 1604 20 50	4 425
Conserve di tonno del genere <i>Thunnus</i> , di palamita o tonnetto striato (<i>Euthynnus pelamis</i>) e di altre specie del genere <i>Euthynnus</i>	1604 14 14 1604 14 18 1604 19 39 ex 1604 20 70	151 035 *

considerando che l'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3759/92 stabilisce che per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 1993 le importazioni annue nella Comunità delle conserve di cui all'allegato IV, parte C sono soggette ad un limite massimo; che a tale quantitativo viene applicato un tasso annuo di incremento; che per gli anni 1995 e 1996, in considerazione dell'adesione nel 1995 di nuovi Stati membri alla Comunità europea, detto quantitativo dovrebbe essere ulteriormente aumentato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3900/92 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3602/93 ⁽⁴⁾, fissa i quantitativi di tali prodotti ammessi all'importazione nella Comunità per gli anni 1993 e 1994;

considerando che deve essere stabilito il quantitativo ammesso all'importazione nel 1995; che occorre pertanto modificare nuovamente il regolamento (CEE) n. 3900/92;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti della pesca non ha potuto emettere un parere sulle misure previste dal presente regolamento entro i tempi fissati dal suo presidente,

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 172 del 15. 7. 1993, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 392 del 31. 12. 1992, pag. 26.⁽⁴⁾ GU n. L 330 del 30. 12. 1993, pag. 25.

REGOLAMENTO (CE) N. 3268/94 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 1994**

che modifica il regolamento (CEE) n. 1481/86 relativo alla determinazione dei prezzi delle carcasse di agnelli, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di talune altre qualità di carcasse ovine della Comunità, tenuto conto anche dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 169, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1886/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che, in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, occorre modificare il regolamento (CEE) n. 1481/86 della Commissione, del 15 maggio 1986, relativo alla determinazione dei prezzi delle carcasse di agnelli, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di talune altre qualità di carcasse ovine nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 322/94 ⁽⁴⁾;

considerando che i coefficienti utilizzati per calcolare il prezzo delle carcasse ovine sui mercati rappresentativi

della Comunità devono essere adeguati in base ai dati disponibili sulla produzione ovina;

considerando che in Belgio il mercato di Anderlecht, visto il volume delle operazioni ivi registrate, va riconosciuto come mercato rappresentativo; che i coefficienti di ponderazione dei mercati rappresentativi devono essere modificati in base all'evoluzione dei quantitativi commercializzati su tali mercati;

considerando che le regioni e i coefficienti fissati per la Germania devono essere modificati in base all'evoluzione dei quantitativi commercializzati su tali mercati;

considerando che è opportuno depennare il mercato di Hoorn dall'elenco dei mercati rappresentativi nei Paesi Bassi, poiché non è stato constatato alcun prezzo su tale mercato;

considerando che i coefficienti di ponderazione che esprimono la consistenza relativa di ciascun mercato da macello rappresentativo dell'Irlanda del Nord vanno modificati in base all'evoluzione dei quantitativi commercializzati su tali mercati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1481/86 è modificato come segue:

1. L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

2. Nell'allegato II:

— il testo del punto A è sostituito dal testo seguente:

• A. BELGIO

1. Mercati rappresentativi

Sint-Truiden

Anderlecht

Kleine plaatselijke markten

Petits marchés régionaux

}

Coefficiente di ponderazione

40 %

40 %

20 %

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 30.

⁽³⁾ GU n. L 130 del 16. 5. 1986, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 41 del 12. 2. 1994, pag. 40.

2. Categoria	<i>Coefficiente di ponderazione</i>
Agneaux de boucherie } — Schlachtlammen	100 % ».

— Il testo del punto C è sostituito dal testo seguente :

• **C. REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA**

1. **Mercato rappresentativo :** Repubblica federale di Germania

I prezzi constatati su questo mercato sono il risultato della media ponderata dei prezzi constatati nelle seguenti regioni :

Bayern	3 %
Niedersachsen	3 %
Hessen	50 %
Baden-Württemberg	8 %
Schleswig-Holstein	27 %
Rheinland-Pfalz	9 %

2. Categoria :	<i>Coefficiente di ponderazione</i>
Lammfleisch	100 % ».

— Al punto I è soppresso il termine « Hoorn ».

— Il testo del punto L è sostituito dal testo seguente :

• **L. IRLANDA DEL NORD**

1. **Mercati rappresentativi :** *Coefficienti di ponderazione*

(a) Macelli :	
Lurgan	10 %
Foyle	25 %
WD Meats, Coleraine	15 %
(b) Mercati di animali vivi	
Ballymoney	14 %
Allams, Belfast	11 %
Markethill	12 %
Omagh	13 %

2. Categoria :	<i>Coefficiente di ponderazione</i>
Lambs	100 % ».

— Sono aggiunti i punti seguenti :

• **M. AUSTRIA**

1. **Mercato rappresentativo :** Austria

I prezzi constatati su questo mercato sono il risultato della media ponderata dei prezzi constatati nelle seguenti regioni :

Ost	33 %
West	38 %
Sud	29 %

2. Categoria	<i>Coefficiente di ponderazione</i>
Schlachtlämmer	100 %

N. FINLANDIA

1. **Mercato rappresentativo :** Finlandia

Il prezzo constatato su questo mercato è il risultato della media ponderata dei prezzi constatati nei seguenti centri di quotazione :

LCO	26,5 %
Karjaportti	20,5 %
Lihakunta	30,0 %
Pouttu Oy	8,5 %
Liha-Saariöinen	4,5 %
Itikka	10,0 %

2. Categoria :	<i>Coefficiente di ponderazione</i>
Lam	100 %

O. SVEZIA**1. Mercato rappresentativo : Svezia**

Il prezzo constatato su questo mercato è il risultato della media, ponderata settimanalmente secondo il prezzo e il volume, dei prezzi constatati nei macelli rappresentativi.

2. Categoria :	<i>Coefficiente di ponderazione</i>
Lam	100 % ».

3) Nell'allegato III è aggiunto il testo seguente :

« M. AUSTRIA

Schlachtlämmer : Agnelli di età inferiore a 12 mesi aventi peso morto, stimato o effettivo, compreso tra 12 e 22 kg.

N. FINLANDIA

Lam : Agnelli di età inferiore a 12 mesi aventi peso morto compreso fra 12 e 23 kg.

O. SVEZIA

Lam : Agnelli di età inferiore a 12 mesi aventi peso morto compreso fra 12 e 23 kg. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e si applica a decorrere dal 2 gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO« *ALLEGATO I* »**COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DEL PREZZO CONSTATATO SUI MERCATI RAPPRESENTATIVI DELLA COMUNITÀ**

Belgio	0,30 %
Danimarca	0,21 %
Germania	4,37 %
Spagna	19,79 %
Francia	13,51 %
Grecia	7,09 %
Irlanda	8,63 %
Italia	4,74 %
Lussemburgo	—
Paesi Bassi	2,57 %
Portogallo	2,22 %
Gran Bretagna	32,70 %
Irlanda del Nord	2,89 %
Austria	0,50 %
Finlanda	0,10 %
Svezia	0,38 % »

REGOLAMENTO (CE) N. 3269/94 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 1994**

che modifica il regolamento (CEE) n. 3886/92 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti nel settore delle carni bovine per quanto riguarda le misure specifiche di transizione applicabili all'Austria, alla Finlandia e alla Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 29, l'articolo 149, paragrafo 1 e l'articolo 150, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/94⁽²⁾, in particolare gli articoli 4 b e 4 d,

considerando che in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3 del trattato di adesione, le istituzioni dell'Unione europea possono adottare, prima dell'adesione, le misure di cui all'articolo 149 dell'atto e tali misure acquistano efficacia con riserva e alla data di entrata in vigore del trattato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3886/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2526/94⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità di applicazione relative ai regimi di premi previsti dal regolamento (CEE) n. 805/68; che l'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia rende necessaria l'adozione di misure specifiche di adattamento e di transizione;

considerando che è opportuno permettere alla Svezia di non applicare la definizione comunitaria di vacca nutrice nel corso di un periodo transitorio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3886/92 è modificato come segue:

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 269 del 20. 10. 1994, pag. 9.

1) È inserito il seguente articolo:

« Articolo 59 bis

Misure transitorie applicabili in Austria, Finlandia e Svezia in ordine ai regimi dei premi

1. Per le domande, di premio speciale di cui all'articolo 4 b del regolamento (CEE) n. 805/68, presentate nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1995, l'Austria, la Finlandia e la Svezia possono ridurre il periodo di detenzione di cui all'articolo 4 del presente regolamento ad un mese per fascia di età.

Inoltre, per le domande presentate tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 1995, questi Stati membri possono prevedere che il periodo di detenzione inizi prima della presentazione della domanda. In tal caso, la domanda è accompagnata da una dichiarazione del produttore con cui questi attesta di aver effettivamente proceduto all'ingrasso dell'animale e che la sua azienda dispone dei mezzi di produzione che hanno permesso l'ingrasso. Le autorità competenti verificano mediante campionamento le suddette dichiarazioni.

2. Per quanto riguarda le domande di premio per le vacche nutrici di cui all'articolo 4 d del regolamento (CEE) n. 805/68 relative agli anni 1995 e 1996, la Svezia, in deroga all'articolo 22 del presente regolamento, può prevedere che siano considerate appartenenti ad una razza ad orientamento da carne, ai sensi dell'articolo 4 a, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 805/68, le vacche appartenenti alle razze bovine indicate nell'allegato II del presente regolamento e quelle ottenute da un incrocio tra tali razze, purché siano state montate o fecondate con tori di razza a orientamento da carne.

Il numero delle vacche che possono beneficiare delle disposizioni di cui al primo comma non può superare il numero di vacche nutrici per cui il produttore ha riscosso il premio previsto dalla normativa svedese nel corso degli anni 1992 o 1993.

3. In deroga agli articoli 27 e 34 del presente regolamento, l'Austria, la Finlandia e la Svezia stabiliscono, nei primi due anni di applicazione del regime dei premi, le condizioni relative all'assegnazione dei massimali individuali di cui all'articolo 4 d, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 805/68, nonché quelle relative ai trasferimenti o alle cessioni temporanee dei diritti al premio per vacca nutrice. Tali Stati membri sottopongono tali condizioni all'esame della Commissione entro il 31 marzo 1995.

4. Le comunicazioni alla Commissione previste dal presente regolamento sono trasmesse esclusivamente con riferimento ai dati relativi ai periodi che iniziano a partire dalla data dell'adesione. »

2) Nell'allegato I, il testo della nota in calce (a) è sostituito dal seguente :

« (a) Codice alfanumerico le cui prime due cifre indicano lo Stato membro che provvede al rilascio (01 = Belgio, 02 = Danimarca, 03 = Germania, 04 = Grecia, 05 = Spagna, 06 = Francia, 07 = Irlanda, 08 = Italia, 09 = Lussemburgo, 10 = Paesi Bassi, 11 = Portogallo, 12 = Regno Unito, 13 = Austria, 14 = Finlandia e 15 = Svezia). Queste prime due cifre possono essere sostituite dalle due lettere utilizzate per identificare lo Stato membro ai fini della marcatura auricolare dei bovini. »

3) L'allegato III è completato, secondo l'ordine alfabetico previsto nell'atto di adesione, dalle seguenti indicazioni :

« Austria	= 4 100 kg
Finlandia	= 5 500 kg
Svezia	= 6 400 kg. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore con riserva e alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 3270/94 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 1994****che modifica il regolamento (CEE) n. 610/77 relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 169, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 7 e l'articolo 25,considerando che il regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1155/94⁽⁴⁾, ha fissato le modalità relative alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità; che, a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea, è opportuno adattare gli allegati I e II del suddetto regolamento relativi ai coefficienti da applicare per il calcolo dei prezzi dei bovini adulti e agli elementi considerati per la determinazione di tali prezzi;

considerando che, al fine di meglio seguire l'evoluzione del mercato comunitario di talune altre categorie di bovini, è opportuno prevedere un rilevamento dei prezzi relativi a tali categorie; che, a tal fine, per gli Stati membri rappresentativi di questi vari tipi di produzioni occorre stabilire, negli allegati da III a V, gli elementi da prevedere per il rilevamento dei prezzi di ciascuna di queste categorie di bovini;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 610/77 è modificato come segue:

1. L'articolo 8 è sostituito dagli articoli seguenti:

« Articolo 8

1. Il prezzo medio comunitario, espresso per capo, dei vitelli maschi di età compresa tra 8 giorni e 3 setti-

mane, è uguale alla media, ponderata mediante i coefficienti fissati all'allegato III A, dei prezzi dei bovini di cui sopra, constatati sui principali mercati degli Stati membri rappresentativi di questo tipo di produzione.

2. I prezzi dei bovini di cui al paragrafo 1 constatati sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno degli Stati membri interessati sono pari alla media, ponderata mediante coefficienti che esprimono la consistenza relativa di ciascuna razza o qualità, dei prezzi, IVA esclusa, constatati per tali bovini durante un periodo di 7 giorni nello Stato membro interessato nella stessa fase del commercio all'ingrosso.

3. Sono fissati all'allegato III:

- a) i coefficienti di ponderazione di cui al paragrafo 1 da applicare per il calcolo del prezzo medio comunitario dei bovini di cui al paragrafo 1; tali coefficienti sono fissati in base al patrimonio di vacche lattiere esistente nella Comunità;
- b) le razze e la qualità dei bovini in oggetto;
- c) i coefficienti di ponderazione di cui al paragrafo 2.

4. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione al più tardi alle ore 12 del giovedì di ogni settimana le quotazioni dei bovini di cui al paragrafo 1, registrate sui rispettivi mercati durante il periodo di 7 giorni precedente il giorno della comunicazione.

Articolo 9

1. Il prezzo medio comunitario, espresso in peso vivo, dei bovini magri di età media compresa fra 6 e 12 mesi, di sesso maschile, di peso medio pari o inferiore a 300 kg, è uguale alla media, ponderata mediante i coefficienti di cui all'allegato IV A, dei prezzi dei suddetti bovini, constatati sui principali mercati degli Stati membri rappresentativi di questo tipo di produzione.

2. I prezzi dei bovini di cui al paragrafo 1 constatati sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno degli Stati membri interessati sono uguali alla media, ponderata mediante coefficienti che riflettono la consistenza relativa di ciascuna razza o qualità, dei prezzi, IVA esclusa, constatati per tali bovini durante un periodo di 7 giorni nello Stato membro interessato nella stessa fase del commercio all'ingrosso.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 27.⁽³⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 129 del 21. 5. 1994, pag. 5.

3. Sono fissati all'allegato IV:

- a) i coefficienti di ponderazione di cui al paragrafo 1 da applicare per il calcolo del prezzo medio comunitario dei bovini contemplati al paragrafo 1; tali coefficienti sono stabiliti in base al patrimonio di vacche nutrici esistente nella Comunità;
- b) le razze e le qualità dei bovini in oggetto;
- c) i coefficienti di ponderazione di cui al paragrafo 2.

4. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione al più tardi alle ore 12 del giovedì di ogni settimana le quotazioni dei bovini di cui al paragrafo 1, registrate sui rispettivi mercati durante un periodo di 7 giorni precedente il giorno della comunicazione.

Articolo 10

1. Il prezzo medio comunitario, espresso per 100 kg di peso carcassa, dei vitelli, da macello allevati esclusivamente con latte o preparazioni a base di latte, e macellati verso l'età di 6 mesi, è pari alla media, ponderata mediante i coefficienti fissati all'allegato V A, dei prezzi dei suddetti bovini, constatati sui principali mercati degli Stati membri rappresentativi di questo tipo di produzione.

2. I prezzi dei bovini di cui al paragrafo 1 constatati nel centro o nei centri di quotazione di ciascuno degli Stati membri interessati sono pari alla media, eventualmente ponderata mediante coefficienti che riflettono la consistenza relativa di ciascuna qualità, dei prezzi, IVA esclusa, constatati per tali bovini nella fase di entrata nel macello durante un periodo di 7 giorni.

3. Sono fissati all'allegato V:

- a) i coefficienti di ponderazione di cui al paragrafo 1 da applicare per il calcolo del prezzo medio comunitario dei bovini di cui al paragrafo 1; tali coeffi-

cienti sono fissati in base ai dati relativi alla produzione netta (macellazioni) di vitelli nella Comunità;

- b) le qualità di tali bovini;

- c) i coefficienti di ponderazione di cui al paragrafo 2.

4. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione al più tardi alle ore 12 del giovedì di ogni settimana le quotazioni delle carcasse di bovini di cui al paragrafo 1, constatate nei rispettivi centri di quotazione durante un periodo di 7 giorni precedenti il giorno della comunicazione.

2. Gli articoli 9 e 10 diventano rispettivamente gli articoli 11 e 12.

3. Gli allegati I e III sono sostituiti dagli allegati I, III, IV e V del presente regolamento.

4. L'allegato II è completato dagli elementi che figurano nell'allegato II del presente regolamento, da inserire nel testo esistente nell'ordine alfabetico previsto dall'atto di adesione.

Articolo 2

Per quanto riguarda le disposizioni relative alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti, il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore dell'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Per quanto riguarda le disposizioni relative al rilevamento dei prezzi comunitari di taluni altri bovini, il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Coefficienti da applicare per il calcolo dei prezzi dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità

Belgio	3,7
Danimarca	2,5
Germania	18,9
Grecia	0,7
Spagna	6,0
Francia	23,9
Irlanda	7,5
Italia	9,0
Lussemburgo	0,2
Paesi Bassi	5,5
Austria	2,8
Portogallo	1,6
Finlandia	1,5
Svezia	2,2
Regno Unito	14,0

ALLEGATO II

ELEMENTI PRESI IN CONSIDERAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEI PREZZI DEI BOVINI ADULTI CONSTATATI SUI MERCATI RAPPRESENTATIVI DELLA COMUNITÀ

AUSTRIA

1. Mercati rappresentativi

Macelli e/o centri di quotazione rappresentativi delle principali categorie considerate

2. Categorie e coefficienti

<i>Categorie</i>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>
Tori di tutte le qualità	60,5
Buoi di tutte le qualità	2,2
Vacche di tutte le qualità	24,0
Giovenche di tutte le qualità	13,3.

FINLANDIA

1. Mercati rappresentativi

Macelli e/o centri di quotazione rappresentativi delle principali categorie e qualità considerate

2. Categorie, qualità e coefficienti

<i>Categorie e qualità</i>	<i>Coefficienti di conversione in peso vivo</i>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>
Bovini giovani U	58	3
Bovini giovani R	56	13
Bovini giovani O	52	39
Bovini giovani P	48	3
Vacche R	54	4
Vacche O	50	22
Vacche P	46	3
Giovenche O	52	7
Giovenche P	48	6.

SVEZIA

1. Mercati rappresentativi

Macelli e/o centri di quotazione rappresentativi delle principali categorie e qualità considerate

2. Categorie, qualità e coefficienti

<i>Categorie e qualità</i>	<i>Coefficienti di conversione in peso vivo</i>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>
Bovini giovani R	56	20
Bovini giovani O	52	32
Vacche R	54	3
Vacche O	50	27
Vacche P	46	8
Giovenche R	56	3
Giovenche O	52	7.

ALLEGATO III

RILEVAMENTO DEI PREZZI DEI VITELLI MASCHI DI ETÀ COMPRESA TRA OTTO GIORNI E TRE SETTIMANE

A. COEFFICIENTI DI PONDERAZIONE

Germania	20,3
Spagna	9,7
Francia	29,7
Irlanda	7,7
Italia	10,4
Paesi Bassi	6,5
Regno Unito	15,7

B. GERMANIA

1. Mercati rappresentativi

Mancando mercati pubblici, i prezzi vengono rilevati dagli organi ufficiali presso le camere dell'agricoltura, le cooperative e i sindacati agricoli

2. Qualità e coefficienti

<i>Qualità</i>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>
— Schwartzbunte Bullenkälber	33
— Rotbunte Bullenkälber	10
— Kreuzungskälber zur Mast (Bullenkälber)	5
— Fleckvieh	40
— Braunvieh	12

C. SPAGNA

1. Mercati rappresentativi

Torrelavega (Cantabria), Santiago de Compostela (Galicia), Avilés (Asturias), León (Castilla — León)

2. Qualità e coefficienti

<i>Qualità</i>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>
Descalostrados :	
— Tipo frison, calidad buena	50
— Tipo cruzado, calidad buena	50

D. FRANCIA

1. Mercati rappresentativi

Rethel, Dijon, Rabastens, Lezay, Lyon, Agen, Le Cateau, Sancoins, Château-Gonthier, Fougères

2. Qualità e coefficienti

<i>Qualità</i>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>
— Vitelli maschi incrociati, di buona conformazione, destinati all'allevamento, tipo leggero	30
— Vitelli maschi, di razza lattiera, di conformazione abbastanza buona, destinati all'ingrasso	70

E. IRLANDA

1. Mercati rappresentativi

Bandon, Maynooth.

2. Qualità e coefficienti

<i>Qualità</i>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>
— Dairy male rearing calves	50
— Beef male rearing calves	50

F. ITALIA

- 1. Mercati rappresentativi
 - a) Modena, Parma, Vicenza
 - b) prezzi rilevati sui mercati d'importazione
- 2. Qualità e coefficienti

<i>Qualità</i>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>
a) Vitelli maschi, di razza lattiera	
— di origine comunitaria	40
— importati da paesi terzi	15
b) Vitelli maschi, di razza da carne, di qualsiasi provenienza	45

G. PAESI BASSI

- 1. Mercati rappresentativi
 - Leeuwarden, Zwolle, Den Bosch, Leiden, Doetinchem
- 2. Qualità e coefficienti

<i>Qualità</i>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>
Nuchtere Stierkalveren voor de mesterij, le kwaliteit :	
— zwartbont	50
— roodbont	25
— vleesras	25

H. REGNO UNITO

- 1. Mercati rappresentativi
 - 35 mercati circa (England and Wales)
- 2. Qualità e coefficienti

<i>Qualità</i>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>
Rearing Calves, 1st and 2nd quality :	
— from dairy bulls	58
— from beef bulls	42

ALLEGATO IV

RILEVAMENTO DEI PREZZI DEI BOVINI MAGRI DI SEI-CODICI MESI E DI PESO VIVO
PARI O INFERIORE A 300 KG

A. COEFFICIENTI DI PONDERAZIONE

Spagna	15,8
Francia	45,3
Irlanda	10,6
Italia	8,3
Regno Unito	20,0

B. SPAGNA

1. Mercati rappresentativi

Salamanca (Castilla y León),
Talavera (Castilla — La Mancha)

2. Qualità e coefficienti

<i>Qualità</i>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>
Pasteros :	
— tipo cruzado	65
— tipo país	35

C. FRANCIA

1. Mercati rappresentativi (centri di quotazione)

Limoges, Clermont-Ferrand, Dijon

2. Qualità e coefficienti

<i>Qualità</i>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>
— Race charolaise de conformation U	35
— Race charolaise de conformation R	35
— Race limousine de conformation U	30

D. IRLANDA

1. Mercati rappresentativi

Bandon, Maynooth, Kilkenny, Roscommon

2. Qualità e coefficienti

<i>Qualità</i>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>
Weanling steers and yearling steers	
— from the dairy type	50
— from the beef type	50

E. ITALIA

1. Mercati rappresentativi

- a) Modena, Parma, Montechiari
b) prezzi rilevati sui mercati d'importazione

2. Qualità e coefficienti

<i>Qualità</i>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>
— Vitelli maschi (vitelli), di razza da latte	50
— vitelli maschi (vitelli), di razza da carne	50

F. REGNO UNITO

1. Mercati rappresentativi

35 mercati circa (England and Wales)

2. Qualità e coefficienti

<i>Qualità</i>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>
Yearling steers, 1st and 2nd quality	
— from dairy steers	50
— from beef steers	50

*ALLEGATO V***RILEVAMENTO DEI PREZZI DEI VITELLI DA MACELLO MACELLATI VERSO I SEI MESI
DI ETÀ****A. COEFFICIENTI DI PONDERAZIONE**

Belgio	8,5
Francia	38,1
Italia	27,2
Paesi Bassi	26,2

B. BELGIO**1. Centri di quotazione (macelli)**

Province di Anversa e del Limburgo

2. Qualità

Vitelli da carne (carne bianca), classi di conformazione E, U e R

C. FRANCIA**1. Centri di quotazione :**

Commissioni paritetiche delle regioni Sud-Ouest, Centre, Centre-Est/Est, Nord/Nord-Ouest, Ouest

2. Qualità :

Vitelli da carne (carne bianca), tutte le classi di conformazione EURO

D. ITALIA**1. Centri di quotazione (macelli)**

Bergamo, Modena, Venezia, Vercelli

2. Qualità :

Vitelli da carne (carne bianca), classi di conformazione U, R, O

E. PAESI BASSI**1. Centri di quotazione (macelli)**

Apeldoorn, Nieuwerkerk a/d IJssel, Den Bosch, Aalten, Leeuwarden

2. Qualità e coefficienti

<i>Qualità</i>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>
Vleeskalveren (vitelli a carne bianca)	
— zwartbont	65
— roodbont	35
Tutte le classi di conformazione	

REGOLAMENTO (CE) N. 3271/94 DELLA COMMISSIONE**del 23 dicembre 1994****recante fissazione definitiva dell'aiuto per i foraggi essiccati stabilito in via provvisoria tra il 1° giugno 1994 e il 31 luglio 1994**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3496/93 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che, in assenza della media dei prezzi d'intervento dell'orzo, validi nella campagna di commercializzazione dell'orzo, che comprende il mese di fissazione del prezzo del mercato mondiale, è stato possibile calcolare l'importo dell'aiuto in caso di fissazione anticipata soltanto in via provvisoria per i mesi di giugno e luglio 1994;

considerando che, la campagna di commercializzazione 1994/1995, il Consiglio ha fissato le maggiorazioni mensili dei prezzi dei cereali con il regolamento (CE) n. 1867/94 ⁽³⁾;

considerando che è quindi possibile calcolare la media dei prezzi d'intervento dell'orzo validi nel corso della campagna di commercializzazione 1994/1995; che può

essere fissato l'importo definitivo dell'aiuto per i foraggi essiccati; che è opportuno che tale importo si applichi a partire dalla data di entrata in vigore dei regolamenti (CE) n. 1245/94 ⁽⁴⁾ e (CE) n. 1538/94 della Commissione ⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dell'aiuto per i foraggi essiccati fissati in via provvisoria e indicati nell'allegato dei regolamenti (CE) n. 1245/94 e (CE) n. 1538/94, che fissano l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati, sono fissati, a decorrere dalla data di entrata in vigore rispettiva dei regolamenti succitati, conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 137 dell'1. 6. 1994, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 19.

ALLEGATO

(ECU/t)

Foraggi disidratati mediante essiccazione artificiale e al calore ; concentrati di proteine	Foraggi altrimenti essiccati
--	------------------------------

Importi dell'aiuto dal 1° giugno 1994 in caso di fissazione anticipata per il mese di :

luglio 1994	62,350	37,670
agosto 1994	64,582	39,902
settembre 1994	64,582	39,902

Importi dell'aiuto dal 1° luglio 1994 in caso di fissazione anticipata per il mese di :

luglio 1994	58,952	34,272
agosto 1994	61,704	37,024
settembre 1994	62,120	37,440
ottobre 1994	63,875	39,195
novembre 1994	63,651	38,971
dicembre 1994	63,651	38,971

REGOLAMENTO (CE) N. 3272/94 DELLA COMMISSIONE
del 27 dicembre 1994
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3176/94 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che è opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla

legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario⁽³⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, sezione della nomenclatura tariffaria e statistica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1994.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 335 del 23. 12. 1994, pag. 56.

⁽³⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
1. Sfera di acciaio rivestita di gomma siliconata, avente le seguenti caratteristiche : — durezza in shore (tipo A) = 70 ± 5 ; — rilievo della giunzione dello stampo non superiore a 0,05 mm ; — diametro non superiore a 22 mm ; — peso totale di 31 g (± 1 g), concepita per essere utilizzata nella fabbricazione di un puntatore (detto « computer mouse »).	8473 30 90	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 b) della sezione XVI e dal testo dei codici NC 8473, 8473 30 e 8473 30 90.
2. Dischetto magnetico sul quale è registrato un segnale analogico (di tipo onda) durante il processo di fabbricazione al solo fine del controllo qualitativo della superficie magnetica.	8523 20 90	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8523, 8523 20 e 8523 20 90. Tenuto conto che il segnale analogico in questione non può essere oggetto di altre utilizzazioni, non può essere considerato come registrato ai sensi del codice NC 8524.
3. Scatola di connessione per sistemi televisivi via cavo consistente in una scatola di metallo (circa 10 × 10 × 7 cm), munita di aperture per l'entrata di cavi e serrafili. La scatola contiene un circuito elettrico fornito di alcuni elementi elettrici quali bobine, trasformatori, resistenze, condensatori e collegamenti. La funzione della scatola di connessione è di ridurre la tensione del segnale che alimenta il televisore attraverso il cavo e di impedire, tramite un filtro, che la tensione di alimentazione degli amplificatori raggiunga il televisore.	8543 80 80	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8543, 8543 80 e 8543 80 80. La scatola di connessione non è, per costruzione e funzione, un apparecchio per la diramazione o il collegamento di circuiti elettrici ai sensi della voce 8536. Benché utilizzata nei sistemi televisivi, si tratta di un apparecchio elettrico con funzione specifica.

REGOLAMENTO (CE) N. 3273/94 DELLA COMMISSIONE**del 28 dicembre 1994****che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68, si applica un prelievo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) di detto regolamento; che l'articolo 12 ha definito l'importo di tale prelievo in relazione ad una percentuale del prelievo di base;

considerando che il prelievo di base per i bovini viene determinato tenendo conto della differenza tra il prezzo d'orientamento, da un lato, e il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità, dall'altro, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale; che il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità viene stabilito in funzione delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso di un determinato periodo per i bovini e per le carni fresche o refrigerate di cui all'allegato, sezione a), codici NC 0201 10 00, 0201 10 90, 0201 20 20 a 0201 20 50 dello stesso regolamento, tenendo conto principalmente della situazione della domanda e dell'offerta, dei prezzi del mercato mondiale delle carni congelate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni fresche o refrigerate, nonché dell'esperienza acquisita;

considerando che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari:

- a) al 75 % se il prezzo di mercato è inferiore o uguale al 102 % del prezzo d'orientamento;
- b) al 50 % se il prezzo di mercato è superiore al 102 % e inferiore o uguale al 104 % del prezzo d'orientamento;
- c) al 25 % se il prezzo di mercato è superiore al 104 % e inferiore o uguale al 106 % del prezzo d'orientamento;
- d) allo 0 % se il prezzo di mercato è superiore al 106 % del prezzo d'orientamento;

che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è uguale o infe-

riore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari al:

- a) 100 % se il prezzo di mercato è superiore o uguale al 98 % del prezzo d'orientamento;
- b) 105 % se il prezzo di mercato è inferiore al 98 % e superiore o uguale al 96 % del prezzo d'orientamento;
- c) 110 % se il prezzo di mercato è inferiore al 96 % e superiore o uguale al 90 % del prezzo d'orientamento;
- d) 114 % se il prezzo di mercato è inferiore al 90 % del prezzo d'orientamento;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 805/68, il prelievo di base per le carni di cui all'allegato dello stesso regolamento, sezioni a), c) e d), è uguale a quello determinato per i bovini, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92 ⁽⁴⁾;

considerando che i prezzi d'orientamento per i bovini adulti per la campagna di commercializzazione 1994/1995, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1885/94 ⁽⁵⁾ del Consiglio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 586/77 dispone che il prelievo di base venga calcolato secondo il metodo precisato nel suo articolo 3 tenendo conto dell'insieme dei prezzi d'offerta franco frontiera rappresentativi della Comunità, stabiliti per i prodotti di ciascuna delle categorie e presentazioni previste dall'articolo 2 e risultanti in particolare dai prezzi indicati nei documenti doganali che scortano i prodotti importati in provenienza dai paesi terzi o dagli altri elementi d'informazione concernenti i prezzi all'esportazione praticati dai paesi terzi;

considerando che non si deve tuttavia tenere conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative; che devono del pari essere esclusi i prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 29.

considerando che, qualora per una o più delle categorie di animali vivi o delle presentazioni di carni non possa essere constatato un prezzo d'offerta franco frontiera, si applica ai fini del calcolo l'ultimo prezzo disponibile ;

considerando che, se il prezzo d'offerta franco frontiera differisce di meno di 0,60 ECU per 100 kg di peso vivo da quello precedentemente considerato per il calcolo del prelievo, quest'ultimo prezzo deve essere mantenuto ;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 805/68, viene fissato per taluni paesi terzi un prelievo di base specifico tenendo conto della differenza tra il prezzo d'orientamento, da un lato, e la media dei prezzi constatati durante un periodo determinato, maggiorata dell'incidenza del dazio doganale, dall'altro ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 611/77 della Commissione⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3246/94⁽²⁾, ha previsto che il prelievo specifico per i prodotti originari e provenienti dalla Svizzera sia fissato sulla base della media ponderata dei corsi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi di tale paese terzo ; che il coefficiente di ponderazione e i mercati rappresentativi sono fissati negli allegati del regolamento (CEE) n. 611/77 ;

considerando che non viene ricosso alcun prelievo per le importazioni effettuate nel quadro dei contingenti indetti dai regolamenti (CE) n. 3071/94⁽³⁾ e (CE) n. 774/94⁽⁴⁾ del Consiglio e (CE) n. 3241/94⁽⁵⁾ e (CE) n. 3243/94⁽⁶⁾ della Commissione ;

considerando che, per il calcolo del prelievo specifico, è tenuto conto della media dei prezzi soltanto se il relativo importo supera di almeno 1,21 ECU per 100 kg di peso vivo il prezzo d'offerta franco frontiera determinato in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68 ;

considerando che, se la media dei prezzi differisce di meno di 0,60 ECU per 100 kg di peso vivo da quella precedentemente considerata per il calcolo del prelievo, quest'ultima media può essere mantenuta ;

considerando che, qualora uno o più dei suddetti paesi terzi adottino, soprattutto per motivi di ordine sanitario, misure aventi un'incidenza sui corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può prendere in considerazione

gli ultimi corsi registrati prima dell'applicazione di tali misure ;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è quello stabilito in base ai prezzi constatati, durante un periodo da stabilirsi, sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini adulti o delle loro carni, tenendo conto dell'importanza delle diverse categorie e della consistenza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro ;

considerando che i mercati rappresentativi, le categorie e le qualità dei prodotti e i coefficienti di ponderazione sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi di bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3270/94⁽⁸⁾ ;

considerando che, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascuno di tali mercati ; che, per i mercati rappresentativi tenuti più volte durante il periodo di sette giorni, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato ; che per l'Italia il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti speciali di ponderazione fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77, dei prezzi registrati nelle zone eccedentarie e deficitarie ; che il prezzo registrato nella zona eccedentaria è pari alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascun mercato all'interno di tale zona ; che per il Regno Unito i prezzi medi ponderati dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Gran Bretagna, da un lato, e dell'Irlanda del Nord, dall'altro, sono moltiplicati per il coefficiente fissato nello stesso allegato II ;

considerando che, qualora i corsi non risultino da prezzi « peso vivo, tasse escluse », si applicano ai corsi delle varie categorie e qualità i coefficienti di conversione in peso vivo fissati nell'allegato II di detto regolamento ; che, per quanto riguarda l'Italia, tali corsi sono preventivamente maggiorati o diminuiti degli importi correttivi fissati nello stesso allegato ;

considerando che, se uno o più Stati membri adottano, soprattutto per motivi di ordine sanitario o veterinario, misure aventi un'incidenza sull'evoluzione normale dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati in causa ovvero prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati su detti mercati prima dell'applicazione di tali misure ;

⁽¹⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 338 del 28. 12. 1994, pag. 70.

⁽³⁾ GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 338 del 28. 12. 1994, pag. 53.

⁽⁶⁾ GU n. L 338 del 28. 12. 1994, pag. 62.

⁽⁷⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.

⁽⁸⁾ Vedi pagina 48 della presente Gazzetta ufficiale.

considerando che, in mancanza di informazioni, i corsi registrati sui mercati rappresentativi della Comunità sono determinati tenendo conto, in particolare, delle ultime quotazioni note ;

considerando che, finché il prezzo dei bovini adulti constatato sui mercati rappresentativi della Comunità differisce di meno di 0,24 ECU per 100 kg di peso vivo dal prezzo precedentemente considerato, quest'ultimo prezzo viene mantenuto ;

considerando che i prelievi devono essere fissati nel rispetto degli obblighi connessi con gli accordi interinali conclusi dalla Comunità ;

considerando che è inoltre opportuno tener conto della decisione 94/1/CECA, CE del Consiglio e della Commissione ⁽¹⁾ alla conclusione degli accordi sulla Spazio economico europeo, tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e il Liechtenstein, dall'altro, di seguito denominato « accordo SEE » ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2484/94 ⁽³⁾, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico ;

considerando che con i regolamenti (CE) n. 3491/93 ⁽⁴⁾ e (CE) n. 3492/93 del Consiglio ⁽⁵⁾ relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Polonia, dall'altra parte, e con il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2235/93 ⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 1, è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti ; che il regolamento (CE) n. 1390/94 della Commissione ⁽⁸⁾ reca le modalità di applicazione del regime d'importazione nel settore delle carni bovine ;

considerando i regolamenti (CE) n. 3641/93 ⁽⁹⁾ e (CE) n. 3642/93 ⁽¹⁰⁾ del Consiglio, relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria e la Romania, dall'altra ; che il regolamento (CE) n. 1389/94 della Commissione ⁽¹¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n.

1850/94 ⁽¹²⁾ reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore delle carni bovine ;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽¹³⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi ;

considerando che le diverse presentazioni di carni bovine sono state definite con regolamento (CEE) n. 586/77 ;

considerando che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata ;

considerando che i prelievi e i prelievi specifici sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese e si applicano a decorrere dal primo lunedì del mese successivo ; che tali prelievi possono essere modificati nell'intervallo tra due fissazioni in caso di modifica del prelievo di base o del prelievo di base specifico o in funzione della variazione dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità ;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽¹⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽¹⁵⁾ sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri ; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽¹⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 ⁽¹⁷⁾ ;

considerando che dalle disposizioni dei regolamenti di cui sopra, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 gennaio 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 1 del 3. 1. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽³⁾ GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 5.

⁽⁸⁾ GU n. L 152 del 18. 6. 1994, pag. 20.

⁽⁹⁾ GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 17.

⁽¹¹⁾ GU n. L 152 del 18. 6. 1994, pag. 16.

⁽¹²⁾ GU n. L 192 del 28. 7. 1994, pag. 24.

⁽¹³⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽¹⁶⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽¹⁷⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 dicembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate

(ECU/100 kg)

Codice NC	Svizzera	Altre paesi terzi ⁽²⁾
— Peso vivo —		
0102 90 05	0	131,433 ⁽¹⁾
0102 90 21	0	131,433 ⁽¹⁾
0102 90 29	0	131,433 ⁽¹⁾
0102 90 41	0	131,433 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾
0102 90 49	0	131,433 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾
0102 90 51	0	131,433 ⁽¹⁾
0102 90 59	0	131,433 ⁽¹⁾
0102 90 61	0	131,433 ⁽¹⁾
0102 90 69	0	131,433 ⁽¹⁾
0102 90 71	0	131,433 ⁽¹⁾
0102 90 79	0	131,433 ⁽¹⁾
— Peso netto —		
0201 10 00	0	249,723 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
0201 20 20	0	249,723 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
0201 20 30	0	199,778 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
0201 20 50	0	299,667 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
0201 20 90	0	374,583 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
0201 30 00	0	428,471 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽⁵⁾
0206 10 95	0	428,471 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
0210 20 10	0	374,583
0210 20 90	0	428,471
0210 90 41	0	428,471
0210 90 90	0	428,471
1602 50 10	0	428,471
1602 90 61	0	428,471

⁽¹⁾ In conformità del regolamento (CEE) n. 715/90 modificato, i prelievi non sono applicabili ai prodotti originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽²⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

⁽³⁾ I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia, l'Ungheria e la Comunità, e degli accordi intermedi tra le Repubbliche ceca e slovacca, la Bulgaria e la Romania e la Comunità, e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CE) n. 1390/94, o (CE) n. 1389/94 della Commissione sono soggetti ai prelievi previsti nei suddetti regolamenti.

⁽⁴⁾ I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia, l'Ungheria e la Comunità, e degli accordi intermedi tra le Repubbliche ceca e slovacca e la Comunità, e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CE) n. 358/94 della Commissione (GU n. L 46 del 18. 2. 1994, pag. 34), sono soggetti ai prelievi previsti nei suddetti regolamenti.

⁽⁵⁾ Per i prodotti di questi codici importati nel quadro dei regolamenti (CE) n. 3071/94 e (CE) n. 774/94 del Consiglio e (CE) n. 3241/94 e (CE) n. 3243/94 della Commissione, il prelievo applicabile è limitato ai suddetti regolamenti.

REGOLAMENTO (CE) N. 3274/94 DELLA COMMISSIONE
del 28 dicembre 1994
che fissa i prelievi all'importazione di carni bovine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68, si applica un prelievo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) di detto regolamento; che l'articolo 12 ha definito l'importo di tale prelievo in relazione ad una percentuale del prelievo di base;

considerando che il prelievo di base per le carni congelate di cui all'allegato, sezione b), codici NC 0202 10 00 e 0202 20 10 dello stesso regolamento viene determinato tenendo conto della differenza tra:

- da un lato, il prezzo d'orientamento moltiplicato per un coefficiente che rappresenta il rapporto esistente nella Comunità tra il prezzo delle carni fresche di una categoria concorrenziale rispetto alle carni congelate in causa della stessa presentazione e il prezzo medio dei bovini adulti, e
- dall'altro lato, il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità delle carni congelate, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale e di un importo forfettario che rappresenta le spese specifiche per le operazioni d'importazione;

considerando che il coefficiente di cui sopra, calcolato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68, è stato fissato a 1,69 e che l'importo forfettario di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b) dello stesso regolamento è stato fissato a 6,65 ECU con regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92⁽⁴⁾;

considerando che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari:

- a) al 75 % se il prezzo di mercato è inferiore o uguale al 102 % del prezzo d'orientamento;

b) al 50 % se il prezzo di mercato è superiore al 102 % e inferiore o uguale al 104 % del prezzo d'orientamento;

c) al 25 % se il prezzo di mercato è superiore al 104 % e inferiore o uguale al 106 % del prezzo d'orientamento;

d) allo 0 % se il prezzo di mercato è superiore al 106 % del prezzo d'orientamento;

che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è uguale o inferiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari al:

a) 100 % se il prezzo di mercato è superiore o uguale al 98 % del prezzo d'orientamento;

b) 105 % se il prezzo di mercato è inferiore al 98 % e superiore o uguale al 96 % del prezzo d'orientamento;

c) 110 % se il prezzo di mercato è inferiore al 96 % e superiore o uguale al 90 % del prezzo d'orientamento;

d) 114 % se il prezzo di mercato è inferiore al 90 % del prezzo d'orientamento;

considerando che i prezzi d'orientamento validi per i bovini adulti per la campagna di commercializzazione 1994/1995 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1885/94 del Consiglio⁽⁵⁾;

considerando che per le carni congelate il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità viene determinato in funzione del prezzo del mercato mondiale stabilito sulla base delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso di un determinato periodo precedente la determinazione del prelievo di base, tenendo conto fra l'altro:

- dell'evoluzione prevedibile del mercato delle carni congelate,
- dei prezzi più rappresentativi sul mercato dei paesi terzi per le carni fresche o refrigerate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni congelate, e
- dell'esperienza acquisita;

considerando che il prelievo di base per le carni congelate di cui all'allegato, sezione b), codici NC 0202 20 50, 0202 20 90, 0202 30 10, 0202 30 50 e 0202 30 90 del regolamento (CEE) n. 805/68 è uguale a quello determinato per il prodotto dei codici NC 0202 10 00 e 0202 20 10,

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 29.

moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 586/77;

considerando che per la determinazione dei prezzi d'offerta franco frontiera non viene tenuto conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative; che devono del pari essere esclusi i prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che, finché il prezzo d'offerta franco frontiera delle carni congelate differisce di meno di 1 ECU per 100 kg da quello precedentemente considerato per il calcolo del prelievo, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è quello stabilito in base ai prezzi constatati, durante un periodo da stabilirsi, sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini adulti o delle loro carni, tenendo conto dell'importanza delle diverse categorie e della consistenza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro;

considerando che i mercati rappresentativi, le categorie e le qualità dei prodotti e i coefficienti di ponderazione sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3270/94⁽²⁾;

considerando che, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascuno di tali mercati; che, per i mercati rappresentativi tenuti più volte durante il periodo di sette giorni, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato; che per l'Italia il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti speciali di ponderazione fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77, dei prezzi registrati nelle zone eccedentarie e deficitarie; che il prezzo registrato nella zona eccedentaria è pari alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascun mercato all'interno di tale zona; che per il Regno Unito i prezzi medi ponderati dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Gran Bretagna, da un lato, e dell'Irlanda del Nord, dall'altro, sono moltiplicati per il coefficiente fissato nello stesso allegato II;

considerando che, qualora i corsi non risultino da prezzi « peso vivo, tasse escluse », si applicano ai corsi delle varie categorie e qualità i coefficienti di conversione in peso vivo fissati nell'allegato II di detto regolamento; che, per quanto riguarda l'Italia, tali corsi sono preventivamente maggiorati o diminuiti degli importi correttivi fissati nello stesso allegato;

considerando che, se uno o più Stati membri adottano, soprattutto per motivi di ordine sanitario o veterinario, misure aventi un'incidenza sull'evoluzione normale dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati in causa ovvero prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati su detti mercati prima dell'applicazione di tali misure;

considerando che, in mancanza di informazioni, i corsi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità sono determinati tenendo conto, in particolare, delle ultime quotazioni note;

considerando che, finché il prezzo dei bovini adulti constatato sui mercati rappresentativi della Comunità differisce di meno di 0,24 ECU per 100 kg di peso vivo dal prezzo precedentemente considerato, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2484/94⁽⁴⁾, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico;

considerando che con i regolamenti (CE) n. 3491/93⁽⁵⁾ e (CE) n. 3492/93 del Consiglio⁽⁶⁾ relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Polonia, dall'altra parte, e con il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2235/93⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 1, è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti; che il regolamento (CE) n. 1390/94 della Commissione⁽⁹⁾ reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore delle carni bovine;

⁽¹⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 48 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽⁴⁾ GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 5.

⁽⁹⁾ GU n. L 152 del 18. 6. 1994, pag. 20.

considerando i regolamenti (CE) n. 3641/93 ⁽¹⁾ e (CE) n. 3642/93 ⁽²⁾ del Consiglio, relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un parte, e la Repubblica di Bulgaria e la Romania, dall'altra; che il regolamento (CE) n. 1389/94 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1850/94 ⁽⁴⁾, reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore delle carni bovine;

considerando che non viene riscosso alcun prelievo per le importazioni effettuate nel quadro dei contingenti indetti dai regolamenti (CE) n. 3071/94 ⁽⁵⁾ e (CE) n. 774/94 ⁽⁶⁾ del Consiglio e (CE) n. 3241/94 ⁽⁷⁾ e (CE) n. 3243/94 ⁽⁸⁾ della Commissione;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽⁹⁾ importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che le diverse presentazioni di carni congelate sono state definite con regolamento (CEE) n. 586/77;

considerando che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata;

considerando che i prelievi sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese e si applicano a decorrere dal primo

lunedì del mese successivo; che tali prelievi possono essere modificati nell'intervallo tra due fissazioni in caso di modifica del prelievo di base o in funzione della variazione dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽¹⁰⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽¹¹⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽¹²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 ⁽¹³⁾;

considerando che dalle disposizioni dei regolamenti di cui sopra, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per le carni congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 152 del 18. 6. 1994, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 192 del 28. 7. 1994, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 338 del 28. 12. 1994, pag. 53.

⁽⁸⁾ GU n. L 338 del 28. 12. 1994, pag. 62.

⁽⁹⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽¹²⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽¹³⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 dicembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate⁽¹⁾ ⁽²⁾

<i>(ECU/100 kg)</i>	
Codice NC	Importo
	— Peso netto —
0202 10 00	148,417 ⁽³⁾
0202 20 10	148,417 ⁽³⁾
0202 20 30	118,733 ⁽³⁾
0202 20 50	185,521 ⁽³⁾
0202 20 90	222,625 ⁽³⁾
0202 30 10	185,521 ⁽³⁾
0202 30 50	185,521 ⁽³⁾
0202 30 90	255,277 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
0206 29 91	255,277 ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ In conformità del regolamento (CEE) n. 715/90, modificato, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽²⁾ I prodotti originari del PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

⁽³⁾ I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia, l'Ungheria e la Comunità e degli accordi intermedi tra le Repubbliche ceca e slovacca, la Bulgaria, la Romania e la Comunità, e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CE) n. 1390/94 o (CE) n. 1389/94 della Commissione, sono soggetti ai prelievi di cui ai suddetti regolamenti.

⁽⁴⁾ Per i prodotti di questi codici, importati nel quadro dei regolamenti (CE) n. 3071/94 e (CE) n. 774/94 del Consiglio e (CE) n. 3241/94 e (CE) n. 3243/94 della Commissione, il prelievo applicabile è limitato conformemente agli stessi regolamenti.

REGOLAMENTO (CE) N. 3275/94 DELLA COMMISSIONE**del 28 dicembre 1994****che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) 1866/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1869/94 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono contenute nell'articolo 11, paragrafo 1, punto A del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1418/76; che l'incidenza sul costo di produzione di detti prodotti dei prelievi applicabili ai relativi prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione, del 25 giugno 1993, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ⁽⁵⁾, dalla media dei prelievi applicabili a tali prodotti di base nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione; che tale media, modificata in funzione del prezzo d'entrata dei prodotti di base in causa in vigore nel mese dell'importazione, è calcolata in funzione della quantità di prodotti di base che si considera utilizzata nella fabbricazione del prodotto trasformato o del prodotto concorrente impiegato come riferimento per i prodotti trasformati che non contengono cereali;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso, nonché alla fissazione anticipata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78 ⁽⁷⁾, il prelievo così determinato dopo l'aggiunta dell'elemento fisso, è modificato quando il prelievo applicabile ai prodotti di base si discosta dalla media dei

prelievi, computata nella maniera sopra descritta, di più di 3,02 ECU/t;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio ⁽⁸⁾, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati ACP, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2484/94 ⁽⁹⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio ⁽¹⁰⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione ⁽¹¹⁾, prevede all'articolo 3, paragrafo 4 che, entro il limite di un quantitativo annuale di 8 000 t, il prelievo non viene applicato all'importazione nel dipartimento francese dell'isola della Riunione di crusca di frumento di cui al codice NC 2302 30 originaria degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP);

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽¹²⁾, alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano dazi doganali;

considerando che il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio ⁽¹³⁾ ha aperto dei contingenti tariffari comunitari relativi a certi prodotti agricoli e ha fissato i prelievi applicabili all'importazione di questi prodotti; che il regolamento (CE) n. 1897/94 della Commissione ⁽¹⁴⁾ ha stabilito le modalità d'applicazione del regime d'importazione previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 per i cereali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, relativo al regime all'importazione applicabile ai prodotti dei codici NC 0714 10 e 0714 90 originari di taluni paesi terzi ⁽¹⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3191/94 ⁽¹⁶⁾, ha fissato le condizioni in base alle quali il prelievo è limitato al 6 % ad valorem;

⁽⁸⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽⁹⁾ GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 3.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

⁽¹²⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 1.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 194 del 29. 7. 1994, pag. 4.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.

⁽¹⁶⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 8.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.

⁽⁶⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

⁽⁷⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

che il regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88 ⁽²⁾, dispone in particolare che il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e dalle disposizioni adottate per l'applicazione di tale regolamento al glucosio e allo sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 è esteso al glucosio e sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 51 e 1702 30 59; che di conseguenza il prelievo fissato per i prodotti dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 è anche di applicazione per i prodotti dei codici NC 1702 30 51 e 1702 30 59; che, ai fini di una corretta applicazione di dette disposizioni, è opportuno, a titolo declaratorio, riprendere questi prodotti nonché il prelievo applicabile nell'elenco dei prelievi;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽⁴⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissa-

zione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76 e soggetti al regolamento (CEE) n. 1620/93 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁶⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 dicembre 1994, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice NC	Prelievi (?)		Codice NC	Prelievi (?)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP)		ACP	Paesi terzi (esclusi ACP)
0714 10 10 (1)	82,98	89,63	1104 23 90	89,44	92,46
0714 10 91	86,61 (2) (3)	86,61	1104 29 11	77,53	80,55
0714 10 99	84,80	89,63	1104 29 15	144,69	147,71
0714 90 11	86,61 (2) (3)	86,61	1104 29 19	142,42	145,44
0714 90 19	84,80 (2)	89,63	1104 29 31	93,26	96,28
1102 20 10	157,84	163,88	1104 29 35	174,06	177,08
1102 20 90	89,44	92,46	1104 29 39	142,42	145,44
1102 30 00	113,59	116,61	1104 29 91	59,46	62,48
1102 90 10	155,90	161,94	1104 29 95	110,97	113,99
1102 90 30	166,72	172,76	1104 29 99	90,79	93,81
1102 90 90	90,79	93,81	1104 30 10	43,72	49,76
1103 12 00	166,72	172,76	1104 30 90	65,77	71,81
1103 13 10	157,84	163,88	1106 20 10	82,98 (2)	89,63
1103 13 90	89,44	92,46	1106 20 90	137,55 (2)	161,73
1103 14 00	113,59	116,61	1108 11 00	128,24	148,79
1103 19 10	195,82	201,86	1108 12 00	141,18	161,73
1103 19 30	155,90	161,94	1108 13 00	141,18	161,73
1103 19 90	90,79	93,81	1108 14 00	70,59	161,73
1103 21 00	104,92	110,96	1108 19 10	162,88	193,71
1103 29 10	195,82	201,86	1108 19 90	70,59 (2)	161,73
1103 29 20	155,90	161,94	1109 00 00	233,16	414,50
1103 29 30	166,72	172,76	1702 30 51	184,15	280,87
1103 29 40	157,84	163,88	1702 30 59	141,18	207,67
1103 29 50	113,59	116,61	1702 30 91	184,15	280,87
1103 29 90	90,79	93,81	1702 30 99	141,18	207,67
1104 11 10	88,34	91,36	1702 40 90	141,18	207,67
1104 11 90	173,22	179,26	1702 90 50	141,18	207,67
1104 12 10	94,47	97,49	1702 90 75	192,92	289,64
1104 12 90	185,24	191,28	1702 90 79	134,17	200,66
1104 19 10	104,92	110,96	2106 90 55	141,18	207,67
1104 19 30	195,82	201,86	2302 10 10	32,56	38,56
1104 19 50	157,84	163,88	2302 10 90	69,78	75,78
1104 19 91	192,89	198,93	2302 20 10	32,56	38,56
1104 19 99	160,22	166,26	2302 20 90	69,78	75,78
1104 21 10	138,58	141,60	2302 30 10	32,56 (7)	38,56 (8)
1104 21 30	138,58	141,60	2302 30 90	69,78 (7)	75,78 (8)
1104 21 50	216,53	222,57	2302 40 10	32,56	38,56 (8)
1104 21 90	88,34	91,36	2302 40 90	69,78	75,78 (8)
1104 22 10 10 (3)	94,47	97,49	2303 10 11	175,38	356,72
1104 22 10 90 (4)	166,72	169,74			
1104 22 30	166,72	169,74			
1104 22 50	148,19	151,21			
1104 22 90	94,47	97,49			
1104 23 10	140,30	143,32			
1104 23 30	140,30	143,32			

-
- (¹) 6 % del valore ad valorem a determinate condizioni.
- (²) Conformemente al regolamento (CEE) n. 715/90 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico :
- prodotti del codice NC ex 0714 10 91,
 - prodotti del codice NC 0714 90 11 e radici d'arrow-root del codice NC 0714 90 19,
 - farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,
 - fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90.
- (³) Codice Taric : avena spuntata.
- (⁴) Codice Taric : NC 1104 22 10 altra che avena spuntata.
- (⁵) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (⁶) I prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.
- (⁷) Secondo le condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3763/91, il prelievo non si applica alle crusche di frumento originarie degli Stati ACP, importate direttamente nel dipartimento francese dell'isola della Riunione.
- (⁸) Per i prodotti di questi codici, importati nel quadro del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, il prelievo è limitato conformemente al suddetto regolamento.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 3276/94 DELLA COMMISSIONE**del 28 dicembre 1994****che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1869/94 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3125/94 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1722/93 stabilisce le modalità per la concessione della restituzione alla produzione; che la base di calcolo è definita all'articolo 3 di tale regolamento; che la restituzione così calcolata deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata qualora i prezzi del granturco, del frumento e dell'orzo subiscano variazioni significative;

considerando che le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate appli-

cando i coefficienti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93, al fine di stabilire l'importo esatto da pagare;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, di frumento, di fecola di patate, di riso o di rotture di riso, di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 35 ECU/t.

2. La restituzione, espressa per tonnellata di amido di orzo e di avena, di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 53 ECU/t.

Articolo 2

Il disposto dell'articolo 1, paragrafo 1 entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il disposto dell'articolo 1, paragrafo 2 entra in vigore contemporaneamente e subordinatamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112.

⁽⁶⁾ GU n. L 330 del 21. 12. 1994, pag. 39.

REGOLAMENTO (CE) N. 3277/94 DELLA COMMISSIONE**del 28 dicembre 1994****che modifica il regolamento (CE) n. 2869/94 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 169, paragrafo 2,
visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 18,
considerando che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68, la differenza tra i prezzi dei prodotti ivi previsti all'articolo 1 sul mercato mondiale e nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;
considerando che il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/77⁽⁴⁾, ha fissato le norme generali relative alla

concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi;

considerando che il regolamento (CE) n. 2869/84 della Commissione⁽⁵⁾, ha fissato le restituzioni; che, a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea, occorre sopprimere tali paesi dall'elenco dei paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2869/94 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 303 del 26. 11. 1994, pag. 34.

ALLEGATO

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)		
Codice prodotto	Destinazione (7)	Ammontare delle restituzioni (8) (10)	Codice prodotto	Destinazione (7)	Ammontare delle restituzioni (8) (10)
		— Peso vivo —			— Peso netto —
0102 10 10 120	01	78,50	0201 20 20 120	02	103,00
0102 10 10 130	02	57,50		03	71,50
	03	40,50		04	35,50
	04	20,50	0201 20 30 110 (1)	02	102,00
0102 10 30 120	01	78,50		03	69,50
0102 10 30 130	02	57,50		04	34,50
	03	40,50	0201 20 30 120	02	75,00
	04	20,50		03	52,50
0102 10 90 120	01	78,50		04	26,00
0102 90 41 100	02	78,50	0201 20 50 110 (1)	02	177,50
0102 90 51 000	02	57,50		03	118,50
	03	40,50		04	59,00
	04	20,50	0201 20 50 120	02	131,00
0102 90 59 000	02	57,50		03	90,50
	03	40,50		04	45,00
	04	20,50	0201 20 50 130 (1)	02	102,00
0102 90 61 000	02	57,50		03	69,50
	03	40,50		04	34,50
	04	20,50	0201 20 50 140	02	75,00
0102 90 69 000	02	57,50		03	52,50
	03	40,50		04	26,00
	04	20,50	0201 20 90 700	02	75,00
0102 90 71 000	02	78,50		03	52,50
	03	52,50		04	26,00
	04	26,00	0201 30 00 050 (4)	05	91,00
0102 90 79 000	02	78,50	0201 30 00 100 (2)	02	254,00
	03	52,50		03	169,50
	04	26,00		04	85,00
		— Peso netto —		06	217,00
0201 10 00 110 (1)	02	102,00	0201 30 00 150 (6)	10	134,50
	03	69,50		11	113,50
	04	34,50		03	102,00
0201 10 00 120	02	75,00		04	51,00
	03	52,50		06	118,00
	04	26,00		09	73,00
0201 10 00 130 (1)	02	140,00	0201 30 00 190 (6)	10	104,00
	03	94,00		03	68,50
	04	47,00		04	34,00
0201 10 00 140	02	103,00		06	83,50
	03	71,50		07	73,00
	04	35,50			
0201 20 20 110 (1)	02	140,00			
	03	94,00			
	04	47,00			

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)		
Codice prodotto	Destinazione (°)	Ammontare delle restituzioni (°) (10)	Codice prodotto	Destinazione (°)	Ammontare delle restituzioni (°) (10)
		— Peso netto —			— Peso netto —
0202 10 00 100	02	75,00	1602 50 10 120	02	115,50 (°)
	03	52,50		03	92,50 (°)
	04	26,00		04	92,50 (°)
0202 10 00 900	02	103,00	1602 50 10 140	02	102,00 (°)
	03	71,50		03	82,00 (°)
	04	35,50		04	82,00 (°)
0202 20 10 000	02	103,00	1602 50 10 160	02	82,00 (°)
	03	71,50		03	66,00 (°)
	04	35,50		04	66,00 (°)
0202 20 30 000	02	75,00	1602 50 10 170	02	54,50 (°)
	03	52,50		03	43,50 (°)
	04	26,00		04	43,50 (°)
0202 20 50 100	02	131,00	1602 50 10 190	02	54,50
	03	90,50		03	43,50
	04	45,00		04	43,50
0202 20 50 900	02	75,00	1602 50 10 240	02	17,00
	03	52,50		03	17,00
	04	26,00		04	17,00
0202 20 90 100	02	75,00	1602 50 10 260	02	13,00
	03	52,50		03	13,00
	04	26,00		04	13,00
0202 30 90 100 (°)	05	91,00	1602 50 10 280	02	7,00
0202 30 90 400 (°)	09	134,50		03	7,00
	10	113,50		04	7,00
	03	102,00	1602 50 31 125	01	104,50 (°)
	04	51,00		01	66,00 (°)
	06	118,00		01	32,50
	07	73,00	1602 50 31 195	01	93,00 (°)
0202 30 90 500 (°)	02	104,00		01	59,00 (°)
	03	68,50		01	32,50
	04	34,00	1602 50 31 325	01	104,50 (°)
	06	83,50		01	66,00 (°)
	07	73,00		01	32,50
	07	73,00	1602 50 31 335	01	93,00 (°)
0202 30 90 900	02	104,00		01	59,00 (°)
	03	68,50		01	32,50
	04	34,00	1602 50 39 125	01	104,50 (°)
	06	83,50		01	66,00 (°)
	07	73,00		01	32,50
	07	73,00	1602 50 39 135	01	93,00 (°)
0206 10 95 000	02	104,00		01	59,00 (°)
	03	68,50		01	32,50
	04	34,00	1602 50 39 195	01	69,50 (°)
	06	83,50		01	43,50 (°)
	02	104,00		01	32,50
	03	68,50	1602 50 39 325	01	69,50 (°)
0206 29 91 000	04	34,00		01	43,50 (°)
	06	83,50		01	32,50
	02	104,00	1602 50 39 335	01	32,50
	03	68,50		01	69,50 (°)
	04	34,00		01	43,50 (°)
	06	83,50	1602 50 39 495	01	32,50
0210 20 90 100	08	83,50		01	32,50
	04	49,50		01	69,50 (°)
	02	104,00	1602 50 39 505	01	43,50 (°)
0210 20 90 300	02	104,00		01	32,50
	02	104,00		01	69,50 (°)
0210 20 90 500 (°)	02	104,00	1602 50 39 525	01	43,50 (°)
	02	104,00		01	32,50
0210 20 90 300	02	104,00	1602 50 39 535	01	43,50 (°)
	02	104,00		01	32,50
0210 20 90 500 (°)	02	104,00	1602 50 39 595	01	43,50 (°)
	02	104,00		01	32,50

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)		
Codice prodotto	Destinazione (7)	Ammontare delle restituzioni (8) (10)	Codice prodotto	Destinazione (7)	Ammontare delle restituzioni (8) (10)
		— Peso netto —			— Peso netto —
1602 50 39 615	01	32,50	1602 50 80 495	01	32,50
1602 50 39 625	01	14,50	1602 50 80 505	01	32,50
1602 50 39 705	01	17,00	1602 50 80 515	01	14,50
1602 50 39 805	01	13,00	1602 50 80 535	01	43,50 (9)
1602 50 39 905	01	7,00	1602 50 80 595	01	32,50
1602 50 80 135	01	66,00 (9)	1602 50 80 615	01	32,50
1602 50 80 195	01	32,50	1602 50 80 625	01	14,50
1602 50 80 335	01	59,00 (9)	1602 50 80 705	01	17,00
1602 50 80 395	01	32,50	1602 50 80 805	01	13,00
1602 50 80 435	01	43,50 (9)	1602 50 80 905	01	7,00

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82.

(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82.

(3) La restituzione per le carni bovine in salamoia è concessa per il peso netto della carne, al netto del peso della salamoia.

(4) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44.

(5) GU n. L 221 del 19. 8. 1984, pag. 28.

(6) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione.

(7) Per le destinazioni seguenti :

01 paesi terzi,

02 paesi terzi dell'Africa del Nord e del Vicino e Medio Oriente, paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale ed australe, l'Ucraina, la Bielorussia, la Moldavia, la Russia, la Georgia, l'Armenia, l'Azerbaigian, il Kazakistan, il Turkmenistan, l'Uzbekistan, il Tagikistan, il Kirghizistan ad eccezione di Cipro, del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia,

03 l'Islanda, la Norvegia, le isole Færøer, Andorra, Gibilterra, Città del Vaticano, Malta, la Turchia, l'Estonia, la Lettonia, la Lituana, la Romania, la Bulgaria, l'Albania, la Slovenia, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e il Montenegro, il territorio dell'ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, paesi terzi europei, Ceuta, Melilla, Cipro, la Groenlandia, Pakistan, Sri Lanka, Birmania, Tailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord e Hong Kong, nonché le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, ad eccezione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera,

04 Svizzera,

05 Stati Uniti d'America, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione,

06 Polinesia francese e Nuova Caledonia,

07 Canada,

08 paesi terzi dell'Africa del Nord, dell'Africa occidentale, centrale, orientale ed australe, ad eccezione del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia,

09 paesi terzi dell'Africa del Nord e del Vicino e Medio Oriente, paesi terzi dell'Africa centrale, orientale ed australe, l'Ucraina, la Bielorussia, la Moldavia, la Russia, la Georgia, l'Armenia, l'Azerbaigian, il Kazakistan, il Turkmenistan, l'Uzbekistan, il Tagikistan, il Kirghizistan ad eccezione di Cipro, del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia,

10 paesi terzi dell'Africa occidentale.

(8) In virtù dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 885/68 non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

(9) La concessione di restituzioni è subordinata alla fabbricazione nel quadro del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80.

(10) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

NB: I paesi sono quelli definiti dal regolamento (CE) n. 3478/93 della Commissione (GU n. L 317 del 18. 12. 1993, pag. 32).

I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 3278/94 DELLA COMMISSIONE**del 28 dicembre 1994****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2753/94 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CE) n. 2617/94 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2802/94⁽⁴⁾, ha istituito una dell'Argentina; di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina;

considerando che, per i prodotti originari dell'Argentina per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi e che,

pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2617/94 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 292 del 12. 11. 1994, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 279 del 28. 10. 1994, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 297 del 18. 11. 1994, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 3279/94 DELLA COMMISSIONE**del 28 dicembre 1994****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽⁴⁾,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1938/94 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 27

dicembre 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 39.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 dicembre 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	16,35	14,99	12,34
1001 90 99	0	16,35	14,99	12,34
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	22,06	20,99	17,27
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 10	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

B. Malto*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4
1107 10 11	0	29,10	26,68	21,97	21,97
1107 10 19	0	21,75	19,94	16,41	16,41
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1994

sulla regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di collegamento dell'interfaccia delle apparecchiature terminali per la linea affittata digitale ONP non strutturata a 64 Kbit/s

(94/821/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che la Commissione, conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 14 della direttiva 91/263/CEE e in particolare al parere espresso il 23 aprile 1992 dal comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE), ha adottato una misura che identifica il tipo di apparecchiatura terminale per il quale è richiesta una regolamentazione tecnica comune, nonché la relativa dichiarazione sulla portata di tale regolamentazione;

considerando che l'organismo di normalizzazione competente ha elaborato le norme armonizzate che attuano i requisiti essenziali applicabili;

considerando che la Commissione ha sottoposto all'ACTE, per un parere, un progetto di misura conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino della direttiva 91/263/CEE;

considerando che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino della direttiva 91/263/CEE, spetta alla Commissione adottare le norme armonizzate corrispondenti che soddisfano i requisiti essenziali, norme che a

loro volta sono trasfuse in regolamentazioni tecniche comuni;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere dell'ACTE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione si applica alle apparecchiature terminali destinate ad essere collegate alla terminazione di rete delle linee affittate digitali ONP non strutturate a 64 Kbit/s, che impiegano interfacce di 120 ohm e che rientrano nel campo d'applicazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della presente decisione.

2. Con la presente decisione si istituisce una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di collegamento dell'interfaccia delle apparecchiature terminali alla linea affittata ONP.

Articolo 2

1. La regolamentazione tecnica comune comprende la norma armonizzata elaborata dall'organismo di normalizzazione competente ma è limitata ai requisiti essenziali di cui all'articolo 4, lettere c), d) ed f) della direttiva 91/263/CEE. Il riferimento a questa norma figura in allegato.

2. Le apparecchiature terminali oggetto della presente decisione sono conformi alla regolamentazione tecnica di cui al paragrafo 1 e soddisfano ai requisiti essenziali di cui all'articolo 4, lettere a) e b) della direttiva 91/263/CEE e ai requisiti delle altre direttive applicabili, in particolare

⁽¹⁾ GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 220 del 31. 8. 1993, pag. 1.

della direttiva 73/23/CEE⁽¹⁾ e della direttiva 89/336/CEE del Consiglio⁽²⁾.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Articolo 3

Gli organismi notificati designati per portare a termine le procedure di cui all'articolo 9 della direttiva 91/263/CEE, per quanto riguarda le apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della presente decisione, applicano e garantiscono l'applicazione della norma armonizzata di cui in allegato, al più tardi a decorrere dal termine iniziale d'efficacia della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1994.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.

ALLEGATO

Riferimento alla norma armonizzata applicabile

La norma armonizzata di cui all'articolo 2 della presente decisione è la seguente :

Telecomunicazioni commerciali (Business Telecommunications — BT)
Requisiti tecnici della fornitura di una rete aperta (ONP);
Linea affittata digitale non strutturata a 64 Kbit/s (D64 U)
Requisiti di collegamento dell'interfaccia delle apparecchiature terminali

ETSI

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione
Segretariato dell'ETSI
TBR 14 — gennaio 1994
(eccetto l'introduzione)

Informazioni complementari

L'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione è riconosciuto ai sensi della direttiva 83/189/CEE del Consiglio⁽¹⁾.

La norma armonizzata di cui sopra è stata elaborata in virtù di un mandato concesso conformemente alle procedure previste in materia dalla direttiva 83/189/CEE.

Il testo integrale della norma armonizzata di cui sopra può essere richiesto a :

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione
F-06291 Sophia Antipolis Cedex.

⁽¹⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMITATO MISTO SEE

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 24/94

del 2 dicembre 1994

che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato « accordo », in particolare l'articolo 98,

considerando che la decisione n. 153 del 7 ottobre 1993 relativa ai modelli dei formulari necessari per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 001, E 103-E 127) ⁽¹⁾ e la decisione n. 154, dell'8 febbraio 1994 sui formulari necessari per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 301, E 302, E 303) ⁽²⁾, adottate dalla commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, devono essere recepite nell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Sono aggiunti i trattini seguenti al punto 29, dell'allegato VI dell'accordo (decisione n. 130):

- « — 394 X 0604 : decisione n. 153, del 7 ottobre 1993, relativa ai modelli dei formulari necessari per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 001, E 103-E 127) (GU n. L 224 del 19. 9. 1994, pag. 22).
- 394 X 0605 : decisione n. 154, dell'8 febbraio 1994 sui formulari necessari per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 301, E 302, E 303) (GU n. L 244 del 19. 9. 1994, pag. 123). »

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1995, a condizione che siano state fatte al Comitato misto SEE tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1994.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

H. HAFSTEIN

⁽¹⁾ GU n. L 244 del 19. 9. 1994, pag. 22.

⁽²⁾ GU n. L 244 del 19. 9. 1994, pag. 123.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 25/94****del 2 dicembre 1994****che modifica l'allegato VII (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato « accordo », in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato VII dell'accordo è stato modificato da ultimo dalla decisione del Comitato misto SEE n. 7/94, del 21 marzo 1994, che modifica il protocollo n. 47 e alcuni allegati dell'accordo SEE ⁽¹⁾;

considerando che la direttiva 94/38/CE della Commissione, del 26 luglio 1994, che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, relativa a un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE ⁽²⁾, deve essere recepita nell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

1. È aggiunto il testo seguente all'allegato VII dell'accordo, punto 1, lettera a) (direttiva 92/51/CEE del Consiglio) prima degli adattamenti:

« , modificato da:

— 394 L 0038 : direttiva 94/38/CE della Commissione, del 26 luglio 1994, che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU n. L 217 del 23. 8. 1994, pag. 8). ».

2. È aggiunto il seguente adattamento dopo l'adattamento b):

« c) Le aggiunte all'allegato C elencate nell'adattamento b) vanno lette insieme all'elenco incluso nell'allegato II della direttiva 94/38/CE della Commissione. »

Articolo 2

Fanno fede i testi della direttiva 94/38/CE in finlandese, in islandese, in norvegese e in svedese, allegati alle rispettive versioni della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1995, purché siano state fatte al Comitato misto SEE tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1994.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

H. HAFSTEIN

⁽¹⁾ GU n. L 160 del 28. 6. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 217 del 23. 8. 1994, pag. 8.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 26/94
del 2 dicembre 1994
che modifica l'allegato X (Servizi audiovisivi) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato « accordo », in particolare l'articolo 98,

considerando che occorre incorporare nell'accordo la risoluzione 94/C 181/02 del Consiglio, del 27 giugno 1994, relativa ad un quadro per una politica comunitaria nel settore della diffusione video digitale ⁽¹⁾,

DECIDE :

Articolo 1

Nell'allegato X dell'accordo, dopo il punto 1 (direttiva 89/552/CEE del Consiglio), è aggiunto il testo seguente :

« ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le Parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti :

2. 394 Y 0702(02) : Risoluzione 94/C 181/02 del Consiglio, del 27 giugno 1994, relativa ad un quadro per una politica comunitaria nel settore della diffusione video digitale (GU n. C 181 del 2. 7. 1994, pag. 3). ».

Articolo 2

Fanno fede i testi della risoluzione 94/C 181/02 nelle lingue finlandese, islandese, norvegese e svedese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 1995, a condizione che siano state date al Comitato misto SEE tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1994.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

H. HAFSTEIN

⁽¹⁾ GU n. C 181 del 2. 7. 1994, pag. 3.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 27/94****del 2 dicembre 1994****che modifica l'allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato « accordo », in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato XI dell'accordo è stato modificato da ultimo dalla decisione del Comitato misto SEE n. 7/94, del 21 marzo 1994, che modifica il protocollo n. 47 e alcuni allegati dell'accordo SEE ⁽¹⁾;

considerando che occorre incorporare nell'accordo la decisione 94/439/CE della Commissione, del 15 giugno 1994, che modifica l'allegato II della direttiva 92/44/CEE del Consiglio ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato XI dell'accordo, al punto 5b (direttiva 92/44/CEE del Consiglio) prima degli adattamenti, è aggiunto il seguente testo:

« , modificata da:

— 394 D 0439 : decisione 94/439/CE della Commissione, del 15 giugno 1994 (GU n. L 181 del 15. 7. 1994, pag. 40). ».

Articolo 2

Fanno fede i testi della decisione 94/439/CE nelle lingue finlandese, islandese, norvegese e svedese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 1995, a condizione che siano state date al Comitato misto SEE tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1994.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

H. HAFSTEIN

⁽¹⁾ GU n. L 160 del 28. 6. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 181 del 15. 7. 1994, pag. 40.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 28/94****del 2 dicembre 1994****che modifica l'allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato « accordo », in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato XI dell'accordo è stato modificato da ultimo dalla decisione del Comitato misto SEE n. 7/94, del 21 marzo 1994, che modifica il protocollo n. 47 e alcuni allegati dell'accordo SEE⁽¹⁾;

considerando che occorre incorporare nell'accordo la risoluzione 94/C 48/01 del Consiglio, del 7 febbraio 1994, sui principi del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni⁽²⁾;

considerando che occorre incorporare nell'accordo la risoluzione 94/C 48/02 del Consiglio, del 7 febbraio 1994, sullo sviluppo dei servizi postali comunitari⁽³⁾;

considerando che occorre incorporare nell'accordo la risoluzione 94/C 181/01 del Consiglio, del 20 giugno 1994, relativa al coordinamento nello scambio di informazioni tra amministratori⁽⁴⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato XI dell'accordo, prima del punto 6 (risoluzione 88/C 257/01 del Consiglio) e dopo la frase introduttiva, è inserito il nuovo sottotitolo seguente:

« Servizi di telecomunicazione »

Articolo 2

Nell'allegato XI dell'accordo, dopo il punto 25 (risoluzione del Consiglio del 7 dicembre 1993), sono inseriti i nuovi sottotitoli seguenti:

- 26. 394 Y 0216(01): risoluzione 94/C 48/01 del Consiglio, del 7 febbraio 1994, sui principi del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni (CU n. C 48 del 16. 2. 1994, pag. 1).

Servizi postali

27. 394 Y 0216(02): risoluzione 94/C 48/02 del Consiglio, del 7 febbraio 1994, sullo sviluppo dei servizi postali comunitari (CU n. C 48 del 16. 2. 1994, pag. 3).

Servizi di informazione

28. 394 Y 0702(01): risoluzione 94/C 181/01 del Consiglio, del 20 giugno 1994, relativa al coordinamento nello scambio di informazioni tra amministrazioni (CU n. C 181 del 2. 7. 1994, pag. 1).

Articolo 3

Fanno fede i testi delle risoluzioni 94/C 48/01, 94/C 48/02 e 94/C 181/01 nelle lingue finlandese, islandese, norvegese e svedese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione.

⁽¹⁾ GU n. L 160 del 28. 6. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 48 del 16. 2. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. C 48 del 16. 2. 1994, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. C 181 del 2. 7. 1994, pag. 1.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 1995, a condizione che siano state date al Comitato misto SEE tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1994.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

H. HAFSTEIN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 29/94****del 2 dicembre 1994****che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato « accordo », in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato XIII dell'accordo è stato modificato da ultimo dalla decisione del Comitato misto SEE n. 7/94, del 21 marzo 1994, che modifica il protocollo n. 47 e alcuni allegati dell'accordo SEE ⁽¹⁾;

considerando che occorre incorporare nell'accordo la direttiva 94/23/CE della Commissione, dell'8 giugno 1994, che modifica, al fine di fissare le norme minime per il controllo dei dispositivi di frenatura dei veicoli, la direttiva 77/143/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽²⁾,

DECIDE :

Articolo 1

Nell'allegato XIII dell'accordo, al punto 16 (direttiva 77/143/CEE del Consiglio) prima dell'adattamento, è aggiunto il seguente trattino :

« — 394 L 0023 : direttiva 94/23/CE della Commissione, dell'8 giugno 1994 (GU n. L 147 del 14. 6. 1994, pag. 6). ».

Articolo 2

Fanno fede i testi della direttiva 94/23/CE nelle lingue finlandese, islandese, norvegese e svedese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 1995, a condizione che siano state date al Comitato misto SEE tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1994.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

H. HAFSTEIN

⁽¹⁾ GU n. L 160 del 28. 6. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 147 del 14. 6. 1994, pag. 6.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 3011/94 della Commissione, del 12 dicembre 1994, recante applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio in ordine all'importazione di 144 903 tonnellate di frumento tenero di qualità e di 147 345 tonnellate di frumento duro di qualità

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 320 del 13 dicembre 1994)

A pagina 8, allegato, prima colonna « Criteri di qualità » :

anziché: « — chicchi striminziti e/o scaldati »,

leggi: « — chicchi spezzati e/o striminziti ».
